Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 254 del 21 ottobre 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 ottobre 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA„ NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1959

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 febbraio 1959, n. 1.

Contributo della Regione all'Istituto musicale pareggiato « Arcangelo Corelli » di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n 12 *del* 28 *febbraio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

E' autorizzata a favore dell'Istituto musicale pareggiato « Arcangelo Corelli » di Messina la concessione di un contributo annuo di lire 9 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1958-59, quale concorso della Regione nelle spese di funzionamento dell'Istituto

Art 2.

La concessione del contributo stabilito al precedente articolo è subordinata alla erogazione da parte del comune di Messina e dell'Amministrazione provinciale di Messina, con decorrenza dall'anno 1958, di un contributo annuo non inferiore nel complesso a dieci milioni

Art 3.

E' autorizzata altresì la concessione di un contributo di L 25 milioni una tantum per l'attrezzatura e l'arredamento dell'Istituto

Art 4

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, prelevando la somma occorrente dal capitolo n 36 del bilancio dell'esercizio in corso.

Art 5

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 25 febbraio 1959

MILAZZO

BIANCO

LEGGE 26 febbraio 1959, n 2.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale 28 giugno 1957, n. 39, concernente anticipazioni sui diritti erariali in favore della Sopraintendenza del Teatro Massimo di Palermo e dell'Ente musicale Catanese.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n 12 *del* 28 *febbraio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art 1 della legge regionale 28 gennaio 1957, n 9, sono estese alle anticipazioni connesse in dipendenza dell'art 27 della legge regionale 28 giugno 1957, n. 39

Art 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 febbraio 1959

MILAZZO

BIANCO

LEGGE 9 marzo 1959, n. 3.

Aggiunte e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, concernente « Composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione siciliana ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n 14 *dell'*11 *marzo* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

La legge 5 aprile 1952, n 11, è modificata in conformità degli articoli seguenti

Art 2

L'art 5 è sostituito dal seguente

« La Commissione provinciale di controllo, con provvedimento motivato, annulla l'elezione del sindaco e degli assessori quando gli eletti si trovino in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge »

Art 3

Gli articoli 10, 11 e 12 sono sostituiti dal seguente:

« L'elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato

Negli altri Comuni l'elezione dei consiglieri è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ».

Art. 4

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita

Art 5

L'art 14 è sostituito dal seguente·

« Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cure di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate,

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza o il controllo sul Comune, nonchè i membri delle Commissioni provinciali di controllo

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti o istituti dipendenti, sovvenzionati o sotto posti a vigilanza del Comune stesso, nonche i loro amministratori,

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune,

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto,

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune,

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo,

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora,

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione

Le ipotesi di ineleggibilità considerate ai numeri 5) e 6) non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n 1058 »

Art 6

Dopo l'art 43 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art 43-*bis* — I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrato al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione, gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art 94 del testo unico 9 giugno 1954, n 9, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale,

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lettera *a*)

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per n 500 letti o frazione di 500 Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio alla sezione ospedaliera possono, tuttavia essere assegnati, in sede di revisione annuale nelle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda Nel caso di contemporaneità delle elezioni de Consiglio comunale e di quelle provinciali, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati se sono stati designati, che ne facciano richiesta Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dai presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immessi nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma, che a cura del presidente del seggio viene allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale

Per la prima applicazione del presente articolo, il prefetto all'atto stesso dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, rimette al Comune l'elenco degli ospedali e delle case di cura esistenti nel territorio comunale, con l'indicazione del numero dei letti di ciascun luogo di ricovero

La Commissione elettorale comunale, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione provvede a determinare la ubicazione delle sezioni ospedaliere da istituire a norma del quarto comma, oltre quelle eventualmente già costituite. La deliberazione della Commissione comunale è immediatamente trasmessa alla Commissione elettorale mandamentale, la quale, nell'approvarla. dà comunicazione, entro il 35° giorno antecedente quello della votazione, al presidente della Corte di appello, del numero e delle ubicazioni delle sezioni di nuova costituzione, informandone anche il Comune Nei dieci giorni successivi, il sindaco, di intesa col direttore sanitario e gli istituti di ricovero, reperisce nella sede ospedaliera i locali idonei da adibire a seggi elettorali e provvede ad apprestare il materiale per l'arredamento di essi »

« Art 43-*ter* — La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio·

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli eletttori,

2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo,

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonche la propria firma e quella dei due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere Nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati,

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi Nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione

La votazione deve proseguire sino alle ore 14, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

« Art. 43-*quater*. — La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle prescritte dall'art 94 o non portino il bollo o la firma richiesti dall'art. 110 del testo unico 9 giugno 1954, n 9,

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto,

3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, ammenocchè il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati i nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato

I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti »

« Art 43-*quinquies*. — Il presidente dell'ufficio della 1ª sezione quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 67.

Il segretario della 1ª sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi ».

« Art 43-*sexies* — La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente

Sono nulli i voti contenuti in schede che

1) non sono quelle prescritte dall'art 94 o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art 110 del testo unico 9 giugno 1954, n 9,

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ».

« Art 43-*septies* — Il presidente dell'ufficio centrale nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati »

Art 7

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate

Il Governo della Regione è autorizzato a coordinare in unico testo le presenti norme con le altre attualmente in vigore nella Regione siciliana

Art 8

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 9 marzo 1959

MILAZZO

LEGGE 13 marzo 1959, n. 4.

Provvidenze per l'industria zolfifera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 15 *del* 14 *marzo* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

Fondo di rotazione per le industrie zolfifere

Art. 1.

E' istituito, presso la Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, un fondo di rotazione, a gestione separata, destinato alle operazioni indicate nel presente titolo.

Il fondo ha una dotazione iniziale di lire 12 miliardi, che saranno versati dall'Amministrazione regionale in ragione di L. 1.500.000.000 all'anno negli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1965-66

Art. 2.

Il fondo è amministrato dal Comitato tecnico amministrativo della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, integrato da due rappresentanti della Regione siciliana nominati uno dall'Assessore per il bilancio e l'altro dall'Assessore per l'industria e commercio

Si applicano alla gestione del fondo le disposizioni tutte che regolano il funzionamento della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia

Art 3

Sul fondo di rotazione possono essere concessi in favore delle imprese zolfifere esercenti in Sicilia mutui di esercizio ammortizzabili nel periodo massimo di 10 anni, senza interesse, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 15 della legge 26 marzo 1955, n 19, nonchè per il mantenimento dei servizi necessari

Tali mutui non possono eccedere per quanto riguarda le esigenze connesse con il pagamento di salari e stipendi, l'importo di L 8000, e per quanto attiene alle altre spese di gestione l'importo di L 2000 per ogni tonnellata di zolfo, fuso o contenuto in concentrato posto a disposizione dell'E.Z.I nel periodo compreso fra il 1° novembre 1958 e il 30 giugno 1959

Art 4

Il Comitato tecnico amministrativo ha facoltà di adottare idonee misure onde assicurare che i mutui concessi siano realmente destinati al pagamento degli oneri per il soddisfacimento dei quali sono stati richiesti A tal fine sarà anche data comunicazione alle prefetture interessate dei mutui concessi, sia per il coordinamento dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni sia per gli accertamenti diretti che possono rendersi necessari

Art 5

Sono posti a carico del fondo di rotazione i debiti residui derivanti.

a) da mutui di esercizio accordati ai sensi degli articoli da 2 a 6 della legge 26 marzo 1955, n 19, nonchè da prefinanziamenti e prestiti straordinari concessi ai sensi dell'art 11 di detta legge,

b) da prestiti straordinari concessi ai sensi dell'art 12 della legge 26 marzo 1955, n 19 e dell'art 11 della legge 8 ottobre 1956, n 48,

c) da mutui concessi ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 8 ottobre 1956, n 48, nonchè delle leggi 8 aprile 1958, n 10 e 9 agosto 1958, n 24,

d) da prestiti concessi ai sensi dell'art 5, secondo comma, della legge 8 ottobre 1956, n 48, per i quali sarà stipulato il contratto definitivo di mutuo;

e) da mutui concessi ai sensi della legge 8 ottobre 1956, n 50,

f) da finanziamenti concessi a richiesta della Amministrazione regionale al fine di sopperire al pagamento dei salari alle maestranze e ad imprescindibili esigenze di esercizio, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art 6.

I crediti trasferiti dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia al fondo di rotazione per effetto della surrogazione legale, a norma dell'art 1203, n 3 Codice civile, e come tali non più assistiti dalla fidejussione regionale, saranno rimborsati dalle imprese debitrici, senza interessi, mediante rate annuali uguali posticipate a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata massima dell'ammortamento è stabilita·

per le operazioni di cui alla lettera *c*) nel periodo di dieci anni se trattasi di concessioni minerarie e di cinque anni se trattasi di permessi di ricerca produttivi,

per le altre operazioni indicate nell'articolo precedente, nel periodo di dieci anni.

Art 7.

La durata del periodo di ammortamento dei debiti verso il fondo di rotazione sarà stabilita, entro i limiti massimi indicati nei precedenti articoli, avuto riguardo alle possibilità tecniche dei giacimenti.

Qualora circostanze oggettive di eccezionale gravità riducano notevolmente la capacità economica di un'impresa il Comitato di gestione può disporre, su richiesta dell'Assessore per l'industria ed il commercio la sospensione delle quote di ammortamento.

Art 8.

Per l'istruttoria delle pratiche di sua competenza il Comitato di gestione può avvalersi degli Uffici minerari e del Centro sperimentale dell'industria mineraria, nonché dell'E Z I.

Art 9.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia per regolare i rapporti conseguiti all'istituzione del fondo regionale di rotazione e per stabilire il compenso da attribuire alla predetta Sezione per le spese inerenti alla gestione del fondo nonchè la misura degli interessi da corrispondersi alla Regione sulle somme non utilizzate

L'Assessore per il bilancio, con propri decreti, determina, su proposta del Comitato di gestione del fondo, l'ammontare degli oneri assunti dalla Regione in base agli articoli 4, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1956, n 48, e gravanti sugli stanziamenti previsti dalla stessa legge e dalla legge 26 marzo 1955, n 19.

TITOLO II

Riorganizzazione delle aziende zolfifere

Art 10

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione istituita con l'art 8 della legge 8 ottobre 1956, n. 48, deve redigere, sulla base degli studi effettuati, un piano generale di riorganizzazione delle aziende minerarie zolfifere da attuare nel periodo massimo di cinque anni.

Tale piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assesore per l'industria ed il commercio, ed è pubblicato nella « Gazzetta ufficiale della Regione »

Con lo stesso decreto è costituito, per la esecuzione del piano, un Comitato presieduto dall'Assessore per l'industria ed il commercio o da un suo delegato e composto:

di un funzionario designato dall'Assessore per l'industria e il commercio;

di un funzionario designato dall'Assessore per il bilancio,

di un funzionario designato dall'Assessore per il lavoro,

dal capo del Distretto minerario di Caltanissetta,

di un rappresentante dell'E Z I,

del direttore della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia;

di tre rappresentanti delle organizzazioni industriali minerarie;

di tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori,

del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,

di due esperti in materia mineraria

Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti fissi ma solamente il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio e missioni sulla base delle vigenti disposizioni.

Art 11.

Le imprese minerarie zolfifere sono tenute a presentare all'Assessorato dell'industria e del commercio, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del piano generale i piani aziendali di riorganizzazione, che debbono prevedere

1) la durata del piano non superiore a cinque anni e le fasi di attuazione di esso,

2) la quantità di mano d'opera distinta per categoria o qualifica, occorrente alla azienda durante l'attuazione del piano,

3) la progressiva riduzione dei costi di produzione

I piani aziendali debbono conformarsi ai criteri di massima dettati dal piano generale per la coltivazione razionale ed economica delle miniere

Le imprese che non presentano i piani aziendali nel termine sopra stabilito non sono ammesse alla concessione dei benefici previsti dall'art 3

Art 12

I piani aziendali sono approvati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il parere del Comitato per l'esecuzione del piano generale.

Con decreto dello stesso Assessore sentito il Comitato, sono approvate anche le variazioni che si rendono eventualmente necessarie durante il periodo di riorganizzazione delle aziende

Art 13

I piani aziendali di cui all'art 11 della presente legge dovranno prevedere l'entità dei finanziamenti necessari alle singole aziende per sopperire alle esigenze di esercizio durante il periodo di riorganizzazione nonchè il tipo e la quantità delle produzioni durante lo stesso periodo

Art 14

Per far fronte alle esigenze finanziarie delle aziende durante il periodo di riorganizzazione e nei limiti del fabbisogno previsto dai piani di riorganizzazione aziendale di cui all'art 11 possono essere concessi alle aziende zolfifere, sul fondo di rotazione previsto al titolo I della presente legge, mutui senza interessi ammortizzabili in dieci anni.

Art 15.

Il Comitato previsto dal precedente art 10 segue l'attuazione dei piani di riorganizzazione attraverso le notizie sui controlli effettuati, trasmesse periodicamente dall'Assessorato dell'industria e del commercio e attraverso segnalazioni e rilievi che gli pervengono direttamente.

Lo stesso Comitato può proporre all'Assessorato l'applicazione a carico delle ditte inadempienti delle sanzioni previste all'articolo successivo.

Art 16.

Il mancato adempimento dei piani aziendali entro i termini previsti comporta la risoluzione dei mutui contratti ai sensi dell'art 14, nonche la decadenza della concessione.

TITOLO III

Assistenza straordinaria ai lavoratori della industria zolfifera

Art 17.

Durante l'attuazione del piano di riorganizzazione dell'industria zolfifera siciliana, sono adottate le seguenti forme particolari di assistenza per i lavoratori:

a) la corresponsione di una indennità di attesa di nuova occupazione ai lavoratori licenziati in esecuzione dei piani aziendali di riorganizzazione,

b) la corresponsione di una indennità supplementare di licenziamento ai lavoratori sopra indicati,

c) la corresponsione di un contributo ai lavoratori delle aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sotto gestione commissariale,

d) il finanziamento di speciali corsi professionali e cantieri scuola per i lavoratori indicati nella lettera *a*).

Art 18.

L'indennità di attesa è corrisposta mensilmente ad integrazione della eventuale indennità di disoccupazione, in misura tale che l'importo complessivo sia pari:

al 50 % del trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro, compresi gli assegni familiari, per i primi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro,

al 25 % per i sei mesi successivi,

al 15 % per gli ulteriori sei mesi

In ogni caso l'importo complessivo non può essere inferiore a L. 15 000 Ai lavoratori che trovano occupazione in settori diversi da quello zolfifero prima della fine del periodo di attesa, è corrisposta, una tantum, una indennità supplementare pari al 50 % delle somme che avrebbero ulteriormente percepito, a norma del presente articolo, se fossero rimasti disoccupati per tutta la durata del periodo di attesa.

Art 19.

L'indennità supplementare di licenziamento è corrisposta nella misura di L. 5000 per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di L 20 000 ed un massimo di L 60 000 più L. 5000 per ogni persona a carico

Tale indennità verrà corrisposta alla cessazione del periodo di attesa.

Art 20

Il contributo di cui alla lettera *c*) dell'art 17 è corrisposto con le modalità che saranno stabilite con decreto dell'Assessore al lavoro, di concerto con l'Assessore alla industria, a tutti i lavoratori delle aziende sotto gestione commissariale nella misura di L 120 000 per ogni anno di servizio prestato e fino ad un massimo di L. 600 000.

Art. 21.

Le aziende presso le quali si svolgono i corsi ed i cantieri speciali sono tenute a corrispondere la differenza tra l'ammontare complessivo delle indennità stabilite dalle norme vigenti per la partecipazione ai predetti corsi e cantieri, nonchè della eventuale indennità di disoccupazione, ed il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro

L'indennità di attesa non è dovuta ai lavoratori che frequentano i corsi professionali ed i cantieri scuola durante il periodo di durata degli stessi.

Art. 22.

Gli operai licenziati dalle imprese minerarie zolfifere ed in attesa di nuova occupazione hanno la precedenza, ai fini del collocamento, nelle attività minerarie, nella ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nella coltivazione di cave e nelle altre attività connesse

Gli operai in attesa di nuova occupazione che si rifiutino di partecipare ai corsi o cantieri, o che non accettino l'avviamento al lavoro in altre aziende, decadono dal diritto all'indennità di attesa ed a quella supplementare di licenziamento.

Art. 23.

I corsi ed i cantieri speciali sono effettuati su proposta dei Distretti minerari.

Se si svolgono presso un'azienda si richiede il consenso della stessa

La gestione dei corsi e dei cantieri può essere affidata dai Distretti minerari alla Sezione tecnica industriale dell'E Z I, alla fondazione Mario Gatto di Caltanissetta, al Centro sperimentale per l'industria mineraria ed ai consorzi provinciali per la istruzione tecnica

All'approvamento dell'attrezzatura e dei materiali necessari provvedono le aziende presso cui si effettuano i corsi ed i cantieri.

Art 24

Nella procedura di eventuali riduzioni di personale devono essere osservati i vigenti accordi interconfederali sui licenziamenti

Gli elenchi nominativi per gli operai da licenziare sono comunicati da ciascuna azienda, almeno un mese prima della data prevista per l attuazione del provvedimento, all'Assessorato del lavoro, della cooperazione e della previdenza sociale

Art 25.

Alle erogazioni previste dal presente titolo si provvede attraverso il « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati ».

A tal fine e versato al predetto fondo un contributo annuo della Regione, non inferiore a L. 300 milioni, per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 26.

Non possono godere dei benefici di cui al presente titolo i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 1958.

TITOLO IV

Utilizzazione dei prodotti zolfiferi nell'industria chimica

Art. 27.

Gli impianti e le attrezzature per la concentrazione del minerale di zolfo e per la verticalizzazione dell industria, installati da imprese minerarie, anche se consorziate, nel territorio della Regione entro un triennio dal 1° luglio 1959, possono beneficiare di un contributo non superiore al 20% dell'importo della relativa spesa

Sono escluse dal contributo le aziende che nel piano generale di riorganizzazione di cui al precedente art 10 siano considerate non risanabili.

Art 28

Le domande per la concessione del contributo previsto nell'articolo precedente, e corredate dal progetto di massima devono essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del piano generale di riorganizzazione

Sulle domande provvede l Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere

Ottenuta l'ammissione al contributo, le imprese interessate devono presentare un progetto analitico, comprendente il computo metrico estimativo degli immobili e l elenco dei macchinari e delle attrezzature da installare, con la indicazione del loro costo presunto

L'Assessore per l industria ed il commercio, determina, con proprio decreto, l'ammontare del contributo e le modalità per la sua erogazione, la quale può aver luogo anche sa presentazione di stati di avanzamento

Per il collaudo l'Assessorato per l'industria ed il commercio può avvalersi degli uffici tecnici dell'Assessorato per i lavori pubblici, degli Uffici minerari, nonchè del Centro sperimentale per l'industria mineraria

Le spese ed i diritti di collaudo sono a carico delle ditte interessate.

Art 29

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato altresì a concedere in favore della Sezione tecnico-industriale dell'Ente zolfi italiani un contributo di L 200 000 000 per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 per la gestione di nuove attività minerarie ai sensi dell'art 4, comma *b*) della legge 2 aprile 1940, n 287

Per tale gestione potranno essere concessi mutui sul fondo di rotazione previsto dal titolo I della presente legge, senza interesse, ammortizzabili in dieci anni.

Art. 30.

Per gli stabilimenti chimici il cui impianto sarà iniziato in Sicilia entro tre anni ed attivato entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge e che utilizzano zolfo fuso, minerale o concentrato di zolfo prodotti dalle miniere siciliane, nonchè scarti di lavorazione derivanti dagli impianti di trattamento dello zolfo siciliano, ammessi al contributo sugli interessi previsto dalla lettera *a*) dell art 1 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, il contributo stesso è stabilito nella misura massima del 4% Il tasso residuo a carico dei mutuatari, tenuto conto degli analoghi contributi eventualmente deliberati in sede statale o regionale, non dovrà essere inferiore al 2,50%

L'importo dei mutui che possono usufruire del trattamento previsto dal precedente comma è limitato alla parte dei finanziamenti industriali riguardante le attrezzature destinate a ricavare dai prodotti zolfiferi su indicati acido solforico, solfuro di carbonio ed altri prodotti chimici primari

Art. 31.

In deroga alle disposizioni previste dall'art. 16, quinto comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, la partecipazione della società finanziaria nelle imprese industriali di cui all'articolo precedente è consentita fino ad un massimo del 35%.

Art. 32.

La concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 30 e 31 e subordinata all'impegno, da parte delle ditte beneficiarie, di utilizzare nei loro impianti chimici, per un periodo di quindici anni, zolfo fuso e concentrato, minerale di zolfo e scarti di lavorazione provenienti da miniere siciliane.

La mancata osservanza dell'impegno comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 33.

E' autorizzata, per la durata di tre anni, dal 1° luglio 1959, la concessione di contributi sui minerali e concentrati di zolfo utilizzati da stabilimenti chimici con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1956, n. 649.

I contributi sono concessi per ogni tonnellata di prodotto utilizzato, nella misura di L 600 per tonnellata se si tratta di minerale e nella misura di L 2400 se si tratta di concentrato

Qualora i concentrati ammessi a contributi vengano utilizzati da stabilimenti chimici distanti dal luogo di produzione, il contributo può essere concesso nella misura di lire quattro per ogni tonnellata-chilometro, relativamente ai percorsi effettuati per mare o ferrovia, fino ad un massimo di L. 4000 per tonnellata.

Art 34.

Per essere ammessi alla concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, le imprese minerarie zolfifere interessate devono presentare ogni anno apposita istanza nella quale vanno indicati i quantitativi dei minerali e dei concentrati che intendono collocare nell'industria chimica

I contributi sono erogati su presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuta spedizione dei prodotti e la loro utilizzazione nell'industria chimica.

Art. 35.

Per la concessione dei contributi previsti nel presente titolo e autorizzata la spesa complessiva di L. 1 300.000 000, da destinare:

L. 900 000 000 alle finalità di cui all'art 27;

L. 400.000 000 alle finalita di cui all'art 33

La spesa anzidetta sarà ripartita in tre esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1959-60.

TITOLO V

Provvidenze varie

Art. 36.

E' posto a disposizione della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia un fondo di L. 300 000 000 per la concessione di un concorso negli interessi, nella misura del 4%, sull'importo delle anticipazioni sulle fedi di deposito che saranno effettuate in favore dei produttori di zolfo siciliani per la produzione abbassata a partire dal 1° gennaio 1958.

Il fondo sara versato dalla Regione nell'esercizio finanziario 1958-59.

Art 37.

Il concorso negli interessi previsto dal precedente articolo è accordato, su ogni singola anticipazione, per il periodo massimo di un anno.

L'importo di tale concorso è imputato dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia a carico del fondo.

Il debitore delle anticipazioni è tenuto a versare solo la differenza tra l'importo degli interessi dovuti sull'anticipazione e l'ammontare del concorso negli interessi

I rendiconti sono comunicati, alla data delle normali chiusure bancarie, all'Assessore per il bilancio.

Art 38.

L'Assessore per il bilancio e autorizzato a stipulare con la Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia apposita convenzione per disciplinare la gestione del fondo di cui all'art 36, la misura degli interessi dovuti dalla Sezione sulle disponibilità non utilizzate, e le modalità da osservarsi per la presentazione dei rendiconti.

Gli interessi sulle somme non utilizzate vanno ad accrescere il fondo.

Art. 39.

Qualora, per giustificati motivi di carattere tecnico, i piani di sistemazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 26 marzo 1955, n. 19, non possano essere attuati entro il termine di tre anni, l'Assessore per l'industria ed il commercio, su proposta del Distretto minerario competente per territorio e sentito il Consiglio delle miniere, puo concedere proroghe a detto termine

In tal caso, anche i contributi commisurati alla produzione durante il periodo di attuazione del piano di sistemazione, previsti dall'art. 9 della predetta legge, vengono prorogati, purche nel complesso non si superi, per ciascuna ditta, il limite massimo di produzione ammesso a contributo, sulla base del piano di sistemazione approvato.

Art. 40.

Gli stanziamenti necessari per far fronte agli oneri che deriveranno all Amministrazione regionale dalla concessione, sulla base di leggi nazionali, del prezzo minimo garantito per lo zolfo, saranno disposti con le leggi di bilancio

Per tutta la durata della garanzia di prezzo sara sospesa l'attuazione delle provvidenze indicate nell'art. 3 della presente legge.

Art 41.

Gli interessi dovuti dalle imprese minerarie zolfifere, esercenti in Sicilia sui finanziamenti ottenuti ai sensi delle leggi nazionali 12 agosto 1951, n 748, e 25 giugno 1956 n 695, sono a totale carico della Regione limitatamente alle prime cinque annualita

Per le modalita di pagamento di tali interessi è autorizzata la stipulazione con l'Ente zolfi italiani di apposita convenzione da approvarsi con decreto dell Assessore per il bilancio.

Art 42.

In favore delle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano gia avvalse dei finanziamenti previsti dalla legge nazionale 12 agosto 1951, n 748 e autorizzata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo in misura uguale all'importo degli interessi fino a un massimo di cinque annualità.

Il concorso di cui al comma precedente è concesso con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, su istanza delle ditte interessate, corredata della documentazione comprovante l'avvenuto ammodernamento degli impianti.

Art. 43.

Gli interessi dovuti dalle imprese minerarie zolfifere esercenti in Sicilia sull'importo delle anticipazioni sulle fedi di deposito per la produzione abbassata dal 13 novembre 1953 al 15 luglio 1955 sono a totale carico della Regione limitatamente al periodo di due anni per ogni singola anticipazione.

Art 44.

Per i fini indicati negli articoli 41, 42 e 43 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1958 59, la concessione di lire 50 milioni

Per gli esercizi successivi lo stanziamento sara stabilito con la legge di bilancio.

Art 45.

Gli stanziamenti indicati nell'art 12 della legge 8 ottobre 1956, n 48, sono integralmente mantenuti, limitatamente agli oneri relativi agli scopi previsti dall'art. 9 della legge 26 marzo 1955, n. 19, per complessive lire 1 miliardo e 500 milioni

Gli stanziamenti per le altre esigenze indicate negli articoli 9 e 12 della legge 8 ottobre 1956, n 48 sono ridotti alle cifre che risulteranno dai decreti previsti nel secondo comma dell'art 9 della presente legge

Art. 46.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere in favore dell'Ente zolfi italiani:

un contributo di L 100 000 000 all'anno, per cinque anni a decorrere da quello in corso, per lo svolgimento in Sicilia dell'attività tecnico-industriale,

un contributo di L 30 000 000 all anno per cinque anni a decorrere da quello in corso, per lo svolgimento in Sicilia dell attività assistenziale.

Lo stesso Assessore è autorizzato a stipulare con l'Ente zolfi italiani apposite convenzioni per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente e per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n 649

Art 47.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere, nell esercizio in corso, alla Sezione assistenza sociale dello E Z I. un contributo una tantum di 30 milioni di destinare ai lavoratori disoccupati, licenziati successivamente al 30 giugno 1957 in conseguenza di chiusura di aziende minerarie zolfifere avvenuta prima della entrata in vigore della presente legge.

Per usufruire di detti sussidi i lavoratori interessati devono presentare domanda all'E Z I entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

Le modalità di assegnazione dei sussidi saranno stabilite con apposita convenzione, tenendo conto degli anni di servizio e del carico di famiglia.

Art 48.

Allo scopo di ridurre i canoni di locazione degli alloggi costruiti per i lavoratori delle zolfare siciliane dalla gestione speciale per le case popolari dell E Z.I , i contributi concessi all E Z I in base alla legge regionale 28 luglio 1949, n 40, per l'esecuzione di un programma di costruzione di case per zolfatai che non siano stati ancora utilizzati all atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono destinati al parziale rimborso delle rate di mutuo gravanti sino a tutto l'esercizio 1963 64, sugli alloggi già costruiti dalla gestione speciale

L'Assessore per il bilancio di concerto con l'Assessore per l'industria è autorizzato ad emanare i relativi provvedimenti

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art 49

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa del bilancio della Regione, un prestito di L. 1 095 000 000, della durata massima di anni sei e con la protrazione non ecedente gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l attuazione della presente legge.

Art 50

Sono abrogati gli articoli da 2 a 6 della legge 26 marzo 1955 n. 19 e l art 10 della legge 8 ottobre 1956 n. 48

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 marzo 1959

MILAZZO

MANGANO — CALDERARO — BIANCO

LEGGE 13 marzo 1959, n 5.

Norme sulla stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imposte di consumo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *del* 18 *marzo* 1959)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

Al fine di soddisfare alla particolare situazione delle gestioni delle imposte di consumo della Sicilia, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imposte di consumo è regolato dalle norme contenute nella presente legge

Art. 2

Gli appaltatori delle imposte di consumo, salve le disposizioni di cui agli articoli 303 e 304 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, confermati o che assumono l'appalto di una gestione hanno l'obbligo di mantenere in servizio il personale della gestione medesima iscritto al fondo di previdenza istituito con legge 20 ottobre 1939, n. 1863.

Il personale così confermato ha diritto di congiungere, a tutti gli effetti, il servizio prestato con quello successivo senza alcuna soluzione di continuità.

Art 3

Il personale delle gestioni comunali delle imposte di consumo, salvo il licenziamento per giusta causa, deve essere trattenuto in servizio almeno fino al raggiungimento della età necessaria e delle condizioni necessarie per il trattamento di previdenza.

Art. 4.

Ai fini dell'eventuale licenziamento per giusta causa si intende:

a) motivi disciplinari gravi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro,

b) scarso rendimento accertato e motivato,

c) sopravvenuta inidoneità fisica riconosciuta dall'I N. P S ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di previdenza approvato con legge 20 ottobre 1939, n 1863.

Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo il provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l approvazione del Consiglio comunale.

Art 5

Il trasferimento del personale dipendente confermato è consentito solo nel caso di comprovate esigenze di servizio riconosciute dall'Amministrazione comunale in cui il dipendente presta servizio e nel caso di domanda da parte del personale

Art 6.

La violazione degli obblighi che precedono è causa di decadenza ai sensi dell art 87 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto-legge 14 settembre 1931, n 1175

Detta decadenza è pronunziata su iniziativa dell'ente appaltante e su proposta dell Ispettorato del lavoro.

Art 7.

Le norme di cui agli articoli 2, 3 4, 5 della presente legge integrano i capitolati d'oneri relativi ai conferimenti di appalto della riscossione delle imposte di consumo

A cura delle Amministrazioni comunali interessate dette norme devono integralmente riprodursi in detti capitolati entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 13 marzo 1959

MILAZZO

BIANCO

LEGGE 13 marzo 1959, n 6.

Contributo annuo della Regione per il mantenimento della Facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *del* 18 *marzo* 1959)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il secondo ed il terzo comma dell'art 3 della legge 28 marzo 1955, n 20, sono sostituiti dal seguente

« La Regione concorre al finanziamento della Facoltà di magistero dell Università di Palermo mediante un contributo annuo di lire 32 milioni con imputazione ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rubrica « Pubblica istruzione ».

Art 2.

Nei limiti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di Palermo le convenzioni necessarie per il riconoscimento statale della Facoltà

Art 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti dal cap 36 del bilancio 1958-59

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 13 marzo 1959

MILAZZO

D'ANTONI — BIANCO

LEGGE 18 marzo 1959, n. 7.

Norme per alleviare la disoccupazione in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *del* 18 *marzo* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

Per l'esercizio 1958 59 è autorizzata la spesa di lire 1350 milioni ad integrazione delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, mediante la esecuzione di opere di interesse comunale da ripartirsi a tutti i Comuni della Regione con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti

Le opere da eseguire debbono ricadere su terreno appartenente al demanio regionale, comunale o provinciale, o su vie vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico Esse possono consistere in lavori di alberatura e piccola sistemazione per infrenamento di acque e di terra, riparazione e manutenzione di strade anche a fondo naturale, spurgo di bevai, cunettoni per acque bianche e fognature, sgombro di materiali tombini, passerelle e piccoli ponti, ed altri lavori analoghi di carattere urgente per ragioni igieniche o per eventi straordinari

Art 2

L'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione la previdenza sociale ripartisce con proprio decreto da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione », le somme disponibili fra i Comuni indicati nell'articolo precedente in ragione di L 500 per abitante, in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art 3

Nei limiti delle somme assegnate a ciascun Comune, i Consigli comunali deliberano i lavori da eseguire

I sindaci trasmettono successivamente all'Assessorato regionale del lavoro copia integrale della delibera consiliare, corredata di una relazione descrittiva dei lavori dalla quale risulti

a) il numero dei lavoratori da occupare;

b) la durata approssimativa dei lavori

c) l'entità delle eventuali spese per acquisto di materiali a pie d'opera diritti di cava, trasporto di materiali e rifiuto e attrezzi di lavoro

L'ammontare complessivo delle spese indicate nella lettera c) del comma precedente non può in nessun caso superare il trenta per cento della spesa complessiva prevista per i lavori

Quando i lavori da eseguire sono urgenti e indifferibili il sindaco può iniziarli senza ritardo dandone comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale del lavoro e convocando il Consiglio comunale entro 48 ore per la regolare delibe razione

Le Commissioni provinciali di controllo nel caso di annullamento delle delibere consiliari, informano telegraficamente l'Assessorato del lavoro per i provvedimenti conseguenziali

Art 4

L'Assessore regionale per il lavoro provvede sulle richieste dei Comuni, entro venti giorni dalla data di ricezione, udito un Comitato da costituirsi con decreto dell'Assessore per il lavoro, composto dal funzionario preposto ai servizi dell'Assessorato e da due funzionari tecnici rispettivamente designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e dall'Assessore per l'agricoltura

Nel caso di rigetto, il provvedimento motivato dall'Assessore è subito comunicato al sindaco.

Nel caso di accoglimento, anche parziale, della richiesta l'Assessore autorizza la esecuzione dei lavori ed accredita l'importo della relativa spesa al sindaco, presso un istituto di credito proposto dallo stesso o presso il tesoriere comunale, che accettino il servizio a titolo gratuito

Il provvedimento dell'Assessore deve essere motivato anche nella ipotesi di accoglimento parziale.

Art 5.

I lavori previsti dalla presente legge sono eseguiti entro il 30 giugno sotto la diretta responsabilità del sindaco La direzione o la sorveglianza dei lavori è affidata al tecnico comunale o, in mancanza, ad altra persona incaricata dal sindaco

I lavoratori disoccupati da adibire sono avviati al lavoro su richiesta del sindaco, dall'ufficio di collocamento, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1951, n 25

I sindaci sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale del lavoro e agli enti pagatori la data di ultimazione dei lavori nel termine di 5 giorni

All'Assessorato del lavoro è inviata altresì dai sindaci, nello stesso termine, una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti

Nella prima applicazione della presente legge il termine del 30 giugno previsto al primo comma può essere prorogato al 31 dicembre.

Art 6.

I pagamenti sono effettuati a cura dell'istituto di credito o del tesoriere, sulla base di fogli paga settimanali firmati dal sindaco e vistati dal collocatore comunale, e, per quanto concerne le altre spese, su ordini emessi dal sindaco, corredati da regolari fatture.

Gli enti pagatori debbono inviare all'Assessorato del lavoro entro venti giorni dalla ultimazione dei lavori, il rendiconto finale delle spese, corredato da tutti i documenti giustificativi e debbono versare al fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati l'eventuale residuo di cassa

Art 7.

L'elenco dei lavoratori occupati nelle opere previste dalla presente legge deve essere affisso giornalmente nell'albo pretorio del Comune e presso la sede dell'ufficio di collocamento con l'indicazione dell ubicazione dei lavori in corso

Art 8

Spetta all Assessorato regionale del lavoro la vigilanza sulla esecuzione dei lavori

Per quanto attiene al controllo tecnico, l'Assessorato del lavoro può richiedere di volta in volta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, o alle Amministrazioni provinciali, che siano effettuate ispezioni dai rispettivi uffici tecnici.

Art 9.

Il trattamento economico previsto dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n 25, per i lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri di lavoro, nonchè per il personale direttivo, istruttore, insegnante e di segreteria è equiparato al trattamento economico praticato nei cantieri e nei corsi di addestramento organizzati dal Ministero del lavoro

Restano modificati in tal senso gli articoli 10, 13, 18 e 19 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n 25

Detto trattamento economico si applica alle iniziative previste dalla presente legge

L'incaricato della sorveglianza sulla esecuzione dei lavori svolge anche mansioni di istruttore e percepisce, se non è dipendente comunale, una indennità pari a quella prevista nei commi precedenti

Art 10

Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 18 aprile 1951, n 25 e nel decreto legislativo 31 ottobre 1951 n 31, si applicano, in quanto compatibili, ai cantieri-scuola da istituire in attuazione della presente legge.

Art 11.

Alla spesa autorizzata con l'art 1 della presente legge si fa fronte per L. 600 milioni con le disponibilità del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso e, per il rimanente importo, mediante utilizzazione degli avanzi di gestione risultanti dai rendiconti generali sino all'esercizio 1956-57

Per gli esercizi successivi la spesa sarà stanziata con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 18 marzo 1959

MILAZZO

CALDERARO — BIANCO

LEGGE 20 marzo 1959, n. 8.

Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 17 del 21 marzo 1959*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a stipulare con Istituti di credito operanti in Sicilia convenzioni per la concessione alle cooperative previste dal decreto legislativo 18 aprile 1951 n. 20 e successive modificazioni, nonchè a loro soci di mutui per la costruzione di stabili sociali e per l'acquisto di appartamenti.

Sui mutui da ammortizzarsi in 35 anni anche in deroga alle norme vigenti comprese quelle statutarie degli Istituti di credito non può gravare, per interessi, diritto di commissione ed altre spese accessorie, un onere annuo superiore al 5%.

Art. 2

Le somme mutuate sono restituite in 420 mensilità uguali posticipate con decorrenza dal mese successivo a quello della stipulazione del contratto di mutuo

L'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto degli appartamenti in costruzione o per la costruzione di stabili sociali decorre dal mese successivo a quello in cui sono erogate le somme relative all'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

Art 3.

L'onere previsto dal secondo comma dell'art. 1 è a carico della Regione.

Al predetto onere si fa fronte con le somme del fondo di rotazione istituito con l'art 35 della legge 2 aprile 1955, n. 24

Art. 4.

L'Assessore per il bilancio con apposito decreto, autorizza la stipulazione del contratto di mutuo determinando la somma da mutuare.

L'adempimento del contratto di mutuo è garentito da ipoteca di primo grado sulle aree e sulle costruzioni a favore dell'Istituto di credito mutuante.

Art. 5.

La concessione del mutuo per la costruzione di stabili sociali è effettuata in favore della cooperativa Nel contratto di mutuo debbono intervenire, oltre il rappresentante legale i soci prenotatari degli appartamenti da costruire, i quali, prestano fidejussione.

Costruito lo stabile sociale, la cooperativa procede al collaudo, al piano di riparto della spesa ed all'assegnazione degli appartamenti ai singoli soci.

Effettuata l'assegnazione, i soci stipulano il contratto di mutuo individuale con l'Istituto mutuante e la cooperativa è liberata dalle obbligazioni assunte.

Art 6.

L'Amministrazione regionale è tenuta a trattenere mensilmente ai propri dipendenti mutuatari le rate di cui al precedente art 2 sulle indennità di cui all'art 28 della legge 13 maggio 1953, n 34 ed alla legge 21 aprile 1955, n 37, ed a versarle mensilmente all'Istituto di credito mutuante.

Art 7

L'ammortamento dei mutui concessi a norma del decreto legislativo 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni, per gli appartamenti che risultano di fatto comunque abitati, inizia a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene accertata l'effettiva abitazione dell'appartamento

Per gli stabili sociali, la decorrenza dell'ammortamento ha inizio dal mese successivo all'erogazione delle somme relative all'ultimo stato di avanzamento

Art 8

Non possono essere ammessi ai benefici previsti dal decreto legislativo 18 aprile 1951, n 20, e successive modificazioni, nonchè della presente legge, le cooperative costituite dopo il 31 dicembre 1958 di cui facciano parte soci iscritti in altre cooperative o che abbiano stipulato un contratto di mutuo individuale

Art 9

In caso di trasferimento dei soci assegnatari, la alienazione dell'appartamento, prima del decorso di cinque anni dall'assegnazione, è consentita soltanto in favore di soggetti aventi requisiti per ottenere la concessione dei mutui.

Art. 10

Continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n 20, e tutte le altre norme del predetto decreto legislativo e successive modificazioni non incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art 11

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad introdurre con propri decreti, le variazioni occorrenti per adeguare la denominazione del capitolo del fondo di rotazione previsto dall'art. 35 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, alle finalità della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana»

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 marzo 1959

MILAZZO

BIANCO

LEGGE 31 marzo 1959, n. 9.

Modifiche alla legge 20 marzo 1951, n. 29.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 19 del 4 aprile 1959*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ferme restando le altre norme contenute nella legge 20 marzo 1951, n 29, le parole «più di tre» dell'art 14 sono sostituite con le parole «più di cinque», le parole «più uno» del quinto comma dell art. 54 sono soppresse

Art 2.

Le disposizioni contenute nella legge nazionale 4 aprile 1956, n 212, nonchè negli articoli 5, 39 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n 361, si applicano, in quanto compatibili.

Art 3

Per la prima applicazione della presente legge, la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali ha luogo, in deroga al disposto dell'art 65 della legge 20 marzo 1951, n 29, secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 60 A.

Art 4

Le parole «non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione», contenute nel primo comma dell'art 12 della legge 20 marzo 1951, n 29 sono sostituite dalle seguenti «non oltre il cinquantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione».

Le parole « entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio della votazione », contenute nell'ultimo comma dello stesso articolo, sono sostituite dalle seguenti « entro il quarantesimo giorno precedente l'inizio della votazione »

Le parole « non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione » contenute nel primo comma dell'art 15, sono sostituite dalle seguenti « non più tardi delle ore 16 del trentaseesimo giorno anteriore a quello della votazione ».

Le parole « entro dieci giorni », contenute nel secondo comma dell'art 16, sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque giorni »

Le parole « nei tre giorni successivi » contenute nel primo comma dell'art 18 sono sostituite dalle seguenti « nel giorno successivo »

Le parole « entro il ventesimo giorno », contenute nel n 3 del primo comma dell'art 18, sono sostituite dalle seguenti « entro il quindicesimo giorno »

Le parole « dal trentesimo giorno », contenute nel quinto comma dell'art 20, sono sostituite dalle seguenti: « dal ventesimo giorno »

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 marzo 1959

MILAZZO

BIANCO

LEGGE 31 marzo 1959, n. 10.

Norme relative al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti d'arte regionali nonchè degli istituti e magisteri professionali regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 19 del 4 aprile* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

I posti di ruolo delle piante organiche allegate al regolamento delle scuole ed istituti professionali e dei magisteri professionali regionali sono coperti mediante pubblico concorso, per esame e per titoli da bandirsi con decreto dell Assessore regionale per la pubblica istruzione in base alle norme vigenti nelle analoghe scuole e negli analoghi istituti e magisteri statali.

Art. 2.

La carriera del personale direttivo insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno si svolge secondo le norme previste per il corrispondente personale statale

Il trattamento di quiescenza del personale è regolato dalle norme previste per il personale della Regione siciliana

Art 3.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità di carriera il servizio precedentemente prestato nelle scuole, negli istituti e nei magisteri di cui all art 1 e valutato per intero e così pure il servizio eventualmente prestato in reparti combattenti

Per il riscatto del servizio eventualmente non computato in carriera, ai fini della pensione, il conguaglio dei contributi, ove non fosse stato fatto dalle Amministrazioni di provenienza, e effettuato dalle scuole, dai magisteri e istituti professionali di cui all'art 1, ma il relativo onere grava sul personale interessato.

L'importo relativo al conguaglio contributi di cui al precedente comma e le trattenute mensili che gravano sugli emolumenti dovuti al personale e destinati al fondo pensione sono accantonati da parte delle scuole, dei magisteri e degli istituti medesimi in attesa di essere versati all'ente che provvederà alla liquidazione della pensione.

Art 4

Il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di cui all'art 1 ha diritto alla indennità speciale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n 1002 ove rientri nelle categorie di cui al decreto legislativo medesimo.

Art. 5.

Nelle scuole d'arte nei magisteri e negli istituti professionali regionali di cui all art 1 si provvede all insegnamento di quelle discipline che non comportino esplicazione di un orario completo, mediante incarichi, secondo le norme statali vigenti.

Art 6

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge fino a L 10 000 000 si farà fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 36 del bilancio del corrente esercizio.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, viene assunto in ruolo, previo concorso interno per titoli il personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio continuativo, da almeno un biennio, ed abbia riportato qualifica non inferiore a buono, nella stessa scuola, magistero o istituto di cui all art 1

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 marzo 1959

MILAZZO

D'ANTONI — BIANCO

LEGGE 31 marzo 1959, n. 11.

Contributo annuo in favore dell'Ospizio dei ciechi « A. Gioeni », in Catania, per il funzionamento dell'Istituto professionale per ciechi e scuole annesse.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 19 del 4 aprile* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo non superiore a L 18 000 000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a favore dell'Ospizio per ciechi « Ardizzone Gioeni » in Catania, per il funzionamento dell Istituto professionale per i ciechi istituito presso il predetto Ospizio con l art 3 della legge 3 luglio 1954, n 17.

Art 2

Entro il 31 gennaio di ogni anno l Ospizio « Ardizzone Gioeni » trasmette all'Assessorato regionale della pubblica istruzione , per l'approvazione di competenza il bilancio preventivo e quello consuntivo del precedente esercizio

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 marzo 1959

MILAZZO

D'ANTONI — BIANCO

DECRETO PRESIDENZIALE 4 aprile 1959, n 113 A.

Convocazione dei comizi per la elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 20 del 7 aprile* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art 3 dello Statuto della Regione,

Visti gli articoli 11 e 66 della legge 20 marzo 1951, n 29, per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana,

Viste le leggi 22 marzo 1951, n 31 e 31 marzo 1959, n 9, che apportano modifiche alla legge 20 marzo 1951, n 29, sopracitata,

Vista la deliberazione della Giunta regionale,

Decreta:

Art 1.

I comizi per la elezione dell'Assemblea regionale siciliana sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1959

La prima riunione dell'Assemblea avrà luogo in Palermo, il 7 luglio 1959, a Palazzo dei Normanni.

Art 2.

I compiti di cui agli articoli 18, 22, 25 e 57 della legge 20 marzo 1951, n. 29, sono attribuiti ai prefetti dell'Isola

Il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana»

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Palermo, addì 4 aprile 1959

MILAZZO

LEGGE 8 aprile 1959, n. 12.

Istituzione dei ruoli periferici provvisori dell'Amministrazione regionale delle foreste.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n 23 del 18 aprile 1959*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

Sono istituiti i ruoli periferici provvisori dell'Amministrazione regionale delle foreste, in conformità dell'annessa tabella A.

Con successiva legge sarà provveduto all'istituzione dei relativi ruoli organici

Art. 2.

E' inquadrato nei ruoli previsti dal precedente articolo il personale che presti servizio alla data del 15 marzo 1959 nel territorio della Regione, presso gli Ispettorati ripartimentali o distrettuali delle foreste, con mansioni corrispondenti a quelle delle carriere direttiva tecnica, di concetto, esecutiva, del personale ausiliario, capi vivai e capi operai.

L'inquadramento è effettuato, con decorrenza dal 1° luglio 1959, alla qualifica iniziale delle rispettive carriere in rapporto al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte, sempre che l'interessato.

a) abbia prestato lodevole ed ininterrotto servizio presso gli uffici anzidetti, per almeno sei mesi,

b) abbia la cittadinanza italiana, risulti di buona condotta morale e civile e sia fisicamente idoneo all'impiego e non sia escluso dall'elettorato politico attivo;

c) superi una prova di esami di carattere tecnico o pratico

La domanda per partecipare all'esame deve essere presentata all'Amministrazione regionale delle foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge

La data di assunzione ed il servizio prestato dovranno risultare da atti ufficiali in possesso dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art 3

Al personale dei ruoli provvisori previsti dalla presente legge si applica il trattamento economico stabilito per le qualifiche iniziali delle carriere del personale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19.

Art 4.

Il Governo della Regione emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge non oltre sessanta giorni dalla entrata in vigore della medesima.

Art 5.

Sono vietate assunzioni di personale non di ruolo, di salariati, di diurnisti e di cottimisti e di personale comunque denominato presso gli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste

In caso di infrazione alla predetta disposizione i provvedimenti relativi sono nulli

Gli amministratori che dovessero emettere provvedimenti di assunzione in violazione alla disposizione di cui al primo comma sono personalmente e solidalmente responsabili degli impegni di spesa conseguenti alle assunzioni

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 aprile 1959

MILAZZO

OCCHIPINTI — BIANCO

TABELLA A

Ruoli provvisori degli uffici periferici dell'Amministrazione foreste rimboschimenti ed economia montana

UFFICIO PERIFERICO	NUMERO DEI POSTI							
	Carriera direttiva (ruolo tecnico e amministrativo)	Carriera concetto (ruolo tecnico)	Carriera concetto (ruolo amministrativo)	Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Salariati Capi operai	Salariati Capi vivaisti	TOTALE
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania . .	4	8	9	6	9	12	11	59
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna . .	3	8	9	6	9	12	10	57
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina . .	4	8	9	7	10	15	15	68
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo . .	4	8	9	7	9	15	15	67
Ispettorato distrettuale delle foreste di Agrigento . .	3	7	6	6	7	10	6	45
Ispettorato distrettuale delle foreste di Caltanissetta .	3	7	6	6	7	10	6	45
Ispettorato distrettuale delle foreste di Ragusa . . .	3	7	6	6	7	8	6	43
Ispettorato distrettuale delle foreste di Trapani . .	3	7	6	6	7	8	6	43
Totali . . .	27	60	60	50	65	90	75	427

RIEPILOGO

Impiegati	n	262
Salariati	»	165
Totale . . .	n	427

BIANCO

LEGGE 9 aprile 1959, n. 13.

Modifiche alla legge 15 luglio 1950, n. 63, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della scuola professionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 23 *del* 18 *aprile* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Alla legge 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge 14 luglio 1952, n. 50, sono apportate le modifiche che seguono:

All'art. 4: sostituirlo col seguente:

« Alla istituzione delle singole scuole si provvede con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione di concerto con l'Assessore per le finanze, su conforme parere dell'Assessore per il lavoro e di quello competente per materia

L'anzidetto parere si intende favorevole alla istituzione della scuola se non pervenuto all'Assessorato della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla richiesta ».

All'art. 7: sostituirlo col seguente:

« Scuole professionali possono essere anche istituite presso gli opifici, le aziende e le officine, ritenuti idonei, con le modalità previste nel precedente art. 4.

Il parere sulla idoneità è richiesto dall'Assessore per la pubblica istruzione all'Assessore competente per materia. Per l'anzidetto parere, che è vincolante, si applica quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 4 ».

All'art. 14: nel secondo comma sostituire la dizione « 400 alunni » con la seguente: « 250 alunni ».

All'art. 17: sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ai concorsi per l'ufficio di direttore possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in agraria, per le scuole professionali di tipo agrario; del diploma di laurea in discipline pratiche o ingegneria navale, per le scuole di tipo marinaro; del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale, limitatamente alle scuole di tipo industriale con specializzazione per vetrai, enotecnici o conservieri; del diploma di laurea in lingue o in lettere o in materie letterarie o in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, per le scuole professionali di tipo alberghiero; del diploma di laurea in ingegneria per tutti gli altri tipi »

A quelli per l'insegnamento delle lingue, nelle scuole che lo prevedono, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in lingue o lettere moderne.

Ai concorsi per l'insegnamento di materie giuridiche, possono essere ammessi i laureati in giurisprudenza, a quelli per insegnanti di storia dell'arte, coloro che sono in possesso del diploma di maturità artistica di seconda sezione, a quelli per l'insegnamento di merceologia, i laureati in economia e commercio o in scienze naturali.

Inserire dopo il secondo comma il seguente:

« Ai concorsi per insegnanti di cultura generale possono essere ammessi coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale ».

Aggiungere al terzo comma:

« e) per le scuole di tipo alberghiero, i diplomati di istituti per il turismo ».

Aggiungere al quarto comma:

« o di attestato di qualificazione rilasciato da una scuola professionale regionale.

E' facoltà dell'Assessore per la pubblica istruzione di prescindere dal titolo di studio, ove si verifichi la mancanza di aspiranti istruttori pratici che ne siano in possesso ».

All'art. 21: sostituirlo col seguente:

« I concorsi per il personale insegnante, e non insegnante delle scuole professionali sono indetti dall'Assessorato regionale per la pubblica istruzione.

Il ruolo organico di ciascuna scuola professionale è determinato in conformità dell'annessa tabella *A*.

Gli organici di ciascuna scuola professionale non compresa nella tabella *A* saranno determinati con decreto dello Assessore per la pubblica istruzione.

Gli organici delle scuole previsti nell'allegata tabella *A* possono essere modificati con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione avendo riguardo alle effettive necessità delle scuole.

La carriera e il trattamento economico del personale insegnante e non insegnante sono regolati in conformità dell'annessa tabella *B* nella quale sono indicate le classi di stipendio per ciascuna categoria di personale ed i corrispondenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Al personale delle scuole professionali sono applicabili le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè in quanto compatibili, le disposizioni particolari concernenti il personale delle scuole professionali statali.

Al personale incaricato ai sensi dell'articolo 29 della presente legge, compete il trattamento economico corrispondente al coefficiente iniziale della rispettiva carriera secondo l'annessa tabella *B*.

L'Assessore per la pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le norme di esecuzione concernenti i concorsi e le commissioni giudicatrici.

Con regolamento è determinato quant'altro attiene allo stato giuridico del personale e all'ordinamento scolastico delle scuole professionali.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 19 e 20 nonchè il primo comma dell'art. 29 della legge 15 luglio 1950, n. 63.

All'art. 29 aggiungere al secondo comma il seguente:

« Il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole professionali è regolato da apposite graduatorie provinciali compilate dai provveditori agli studi in base ad ordinanza annuale dell'Assessorato per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di cui alle allegate tabelle organiche, possono essere ricoperti mediante concorso speciale per titoli ed esami-colloqui, da bandirsi a seguito della approvazione del decreto concernente le norme di esecuzione dei concorsi e delle commissioni giudicatrici, riservato al personale che presta servizio nelle scuole professionali regionali.

Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi speciali di cui al precedente comma, possono essere ammessi anche coloro che siano provvisti di titolo di studio superiore.

In ogni caso i posti di cui alle allegate tabelle non possono essere coperti prima del 1° luglio 1959.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 aprile 1959

MILAZZO

D'ANTONI — BIANCO

TABELLA *A*

Organico delle scuole professionali regionali

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Alberghiera »:

Direttore	n.	1
Insegnanti di cultura generale	»	3
Capi-tecnici	»	3
Insegnante di lingua inglese	»	1
Insegnante di lingua francese	»	1
Insegnante di storia dell'arte	»	1
Insegnante di merceologia	»	1
Insegnante di legislazione turistica	»	1
Istruttori pratici	»	8
Segretario	»	1
Bidelli	»	4

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici » (D'Anna):

Direttore	n.	1
Insegnanti di cultura generale	»	4
Capi-tecnici	»	4
Istruttori pratici	»	11
Segretario	»	1
Bidelli	»	5

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Tipografi » (Renna)

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 3
Istruttori pratici	» 8
Segretario	» 1
Bidelli	» 4

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami » (Sanchez)

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 7
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

PALERMO

Tipo industriale con specializzazione « Elettricisti » (Sindel)

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 6
Capi-tecnici	» 6
Istruttori pratici	» 16
Segretario	» 1
Bidelli	» 6

CARINI

Tipo agrario generico:

Direttore	n 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

CARINI

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

LERCARA FRIDDI

Tipo industriale con specializzazione « Mineraria »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 3
Istruttori pratici	» 8
Segretario	» 1
Bidelli	» 4

PARTINICO

Tipo industriale con specializzazione « Chimici »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

PIANA DEGLI ALBANESI

Tipo agrario con specializzazione « Viticoltura - Enologia »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

PRIZZI

Tipo agrario generico:

Direttore	n 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

TERMINI IMERESE

Tipo agrario generico

Direttore	n 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

TERMINI IMERESE

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »

Direttore	n 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

TRAPANI

Tipo industriale con specializzazione « Conservieri »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

TRAPANI

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici »:

Direttore	n 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 7
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

ALCAMO

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici - Falegnami - Elettricisti »:

Direttore	n 1
Insegnanti di cultura generale	» 6
Capi-tecnici	» 6
Istruttori pratici	» 17
Segretario	» 1
Bidelli	» 7

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici - Falegnami - Elettricisti »:

Direttore	n 1
Insegnanti di cultura generale	» 5
Capi-tecnici	» 6
Istruttori pratici	» 15
Segretario	» 1
Bidelli	» 6

CASTELVETRANO

Tipo agrario generico.

Direttore	n 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

CASTELVETRANO

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »:

Direttore . . . . n. 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . . . » 6
Segretario . . . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

MARSALA

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »:

Direttore . . . . . n. 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 6
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

MARSALA STRASATTI

Tipo agrario con specializzazione « Viticoltura - Enologia »:

Direttore . n. 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 6
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

MARSALA TABACCARO

Tipo agrario con specializzazione « Ortoflorofrutticoltura »:

Direttore . . . . n. 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 5
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

MAZARA DEL VALLO

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami »:

Direttore . . . n. 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 5
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

PANTELLERIA

Tipo agrario con specializzazione « Viticoltura Enologia »:

Direttore . . . . n 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 5
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

PARTANNA

Tipo agrario con specializzazione « Olivicoltura »:

Direttore . . . . n. 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 5
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

POGGIOREALE

Tipo agrario generico

Direttore . . . . . n 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 5
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

SALEMI

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici - Elettricisti - Falegnami »

Direttore . . . . n. 1
Insegnanti di cultura generale . . » 5
Capi tecnici . . . . » 6
Istruttori pratici . . . . » 15
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 6

CALTANISSETTA

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici Falegnami - Tipografi ».

Direttore . . . . n 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 6
Capi tecnici . . . . . . » 6
Istruttori pratici . . . . . . » 16
Segretario . . . . . . » 1
Bidelli . . . . » 6

SAN CATALDO

Tipo industriale con specializzazione edile:

Direttore . . . . . . n 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 5
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

SOMMATINO

Tipo industriale con specializzazione « Mineraria »

Direttore . . . . n 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi-tecnici . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 6
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

CATANIA (Caruso)

Tipo industriale con specializzazione « Tessile »:

Direttore . . . . n 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi-tecnici . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 5
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

CATANIA (Scibilia)

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici - Fonditori »:

Direttore . . . . n 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 2
Capi tecnici . . . . » 2
Istruttori pratici . . . . » 5
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 3

ACIREALE

Tipo industriale con specializzazione « Falegnami - Meccanici »:

Direttore . . . . n 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 4
Capi-tecnici . . . . » 4
Istruttori pratici . . . . » 10
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 4

CALTAGIRONE

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici - Falegnami - Tipografi »:

Direttore . . . . n 1
Insegnanti di cultura generale . . . . » 5
Capi-tecnici . . . . » 6
Istruttori pratici . . . . » 15
Segretario . . . . » 1
Bidelli . . . . » 6

SCORDIA

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici ».

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 3
Istruttori pratici	» 8
Segretario	» 1
Bidelli	» 4

REGALBUTO

Tipo industriale con specializzazione « Meccanici »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 4
Capi-tecnici	» 4
Istruttori pratici	» 10
Segretario	» 1
Bidelli	» 4

MESSINA

Tipo industriale con specializzazione « Edile »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

S. AGATA DI MILITELLO

Tipo agrario con specializzazione « Olivicoltura »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 3
Istruttori pratici	» 6
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

SAN FRATELLO

Tipo agrario generico.

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

TAORMINA

Tipo industriale con specializzazione « Alberghiera »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 3
Capi-tecnici	» 2
Insegnante di lingua inglese	» 1
Insegnante di lingua francese	» 1
Istruttori pratici	» 7
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

MODICA

Tipo industriale con specializzazione « Elettricisti - Meccanici - Falegnami ».

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 8
Capi-tecnici	» 8
Istruttori pratici	» 22
Segretario	» 1
Bidelli	» 8

MELILLI

Tipo agrario con specializzazione « Ortoflorofrutticoltura »

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 4
Segretario	» 1
Bidelli	» 2

NOTO

Tipo agrario con specializzazione « Enologia »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

BIVONA

Tipo agrario con specializzazione « Ortoflorofrutticoltura »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

CATTOLICA ERACLEA

Tipo agrario generico:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

MENFI

Tipo agrario generico.

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	» 3

SCIACCA

Tipo agrario con specializzazione « Ortoflorofrutticoltura »:

Direttore	n. 1
Insegnanti di cultura generale	» 2
Capi-tecnici	» 2
Istruttori pratici	» 5
Segretario	» 1
Bidelli	3

D'ANTONI

TABELLA *B*

Carriere del personale insegnante e non insegnante delle scuole professionali regionali

	Coefficiente di riferimento per il trattamento economico
1) Direttori: ruolo *A*	
iniziale	450
dopo 6 anni	500
2) Insegnanti cultura generale - Capi-tecnici - Segretari: ruolo *B*	
iniziale	229
dopo 4 anni	271
dopo 14 anni	325
dopo 24 anni	402
3) Istruttori pratici ruolo *C*	
iniziale	202
dopo 4 anni	229
dopo 12 anni	271
dopo 20 anni	325
4) Bidelli ruolo iniziale	151
(equiparati bidelli scuole di istruzione secondaria)	
Bidelli capi - dopo 8 anni	159

Il personale di ruolo di cui alla presente tabella ha diritto all'aumento del 2,50% sullo stipendio per ogni biennio di lodevole servizio.

Analogo aumento spetta al personale non di ruolo, esclusi gli insegnanti di cultura generale

Il personale direttivo, tecnico ed insegnante — di ruolo e non di ruolo — ha diritto alle indennità per analogo personale di ruolo in servizio presso le scuole di avviamento professionale dello Stato

Ai capi-tecnici ed agli istruttori pratici, siano essi di ruolo o non di ruolo, compete una indennità di laboratorio nella misura di L. 7000 mensili

D'ANTONI

LEGGE 13 aprile 1959, n. 14.

Provvedimenti per la costruzione delle autostrade Palermo-Catania e Messina-Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 23 *del* 18 *aprile* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

Il Governo della Regione è autorizzato, ad integrazione del contributo statale, a provvedere alla costruzione di tratti funzionali, compresi nei progetti delle autostrade Palermo Catania e Catania-Messina, la cui esecuzione si appalesi indifferibile ai fini delle immediate esigenze di sviluppo dell'economia della Regione

E' altresì autorizzato a provvedere alla costruzione di strade che colleghino la rete viaria esistente con le anzidette autostrade e delle rettifiche necessarie per migliorare le comunicazioni tra i capoluoghi di provincia

E parimenti autorizzato ad assumere la concessione e lo esercizio delle opere mediante convenzione da stipularsi con i competenti organi statali.

Art 2

Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo precedente è autorizzata la spesa ripartita di 24 miliardi da iscrivere per milioni 2000 nell'anno finanziario in corso, milioni 1500 in ciascuno degli esercizi finanziari 1959 60 e 1960 61, milioni 2000 in ciascuno degli anni finanziari 1961 62 e 1962 63, milioni 3000 nell'anno finanziario 1963 64 milioni 4000 in ciascuno degli anni finanziari dal 1964-65 al 1966 67

La spesa autorizzata con il comma precedente è destinata per milioni 20 000 per la esecuzione dell autostrada Palermo Catania per milioni 2000 per l'autostrada Messina Catania e per il rimanente importo alle finalità di cui al secondo comma dell'art 1

La spesa autorizzata per la strada Messina Catania è iscritta in ragione di 500 milioni all'anno a partire dall anno in corso

La spesa autorizzata per le finalità di cui al secondo comma dell art 1 è iscritta in ragione di 500 milioni all anno a partire da quello in corso

Art 3

Per fronteggiare l'onere finanziario ricadente nell'esercizio in corso, l Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre un prestito di L 2000 milioni con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa del bilancio della Regione e del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale

Il prestito sarà contratto per la durata massima di anni sei e con la protrazione massima di anni cinque

Art 4

Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 sono autorizzate le ulteriori spese che si rendessero necessarie nella misura che sarà determinata con la legge di bilancio in rapporto alle effettive esigenze.

Art. 5.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 aprile 1959

MILAZZO

CORRAO — BIANCO

LEGGE 13 aprile 1959, n. 15.

Modifiche alla legge 13 maggio 1953, n. 34, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 23 *del* 18 *aprile* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

I ruoli organici dell Amministrazione centrale della Regione sono ampliati e modificati, a decorrere dal 1° luglio 1959, in conformità delle tabelle annesse alla presente legge.

Art 2.

All'ufficio istituito con la legge 30 novembre 1953, n 59, sono assegnati o destinati in posizione di distacco, secondo la annessa tabella O, non più di otto unità del personale dell'Amministrazione centrale della Regione.

Art 3.

Al personale dell'Amministrazione centrale della Regione che ha conseguito, o consegua entro il 31 dicembre 1959, un titolo di studio valido per il collocamento nella carriera superiore è consentito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalla data del conseguimento del titolo di studio, se successiva, l'inquadramento alla qualifica iniziale di tale carriera.

Art 4

Agli effetti dell'inquadramento alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle annesse tabelle si considerano disponibili i posti vacanti nelle qualifiche superiori.

Art 5

Per l'accesso e la carriera nei ruoli ispettivi per la istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale tecnica e per le antichità e belle arti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 276 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n 3 e nell'art 15 della legge 13 marzo 1958, n 165, riguardanti il personale ispettivo dell Amministrazione centrale della pubblica istruzione

Per gli ispettori superiori per l'educazione fisica si applicano le norme previste nella legge 7 febbraio 1958, n 88

Al personale dell'Amministrazione statale che accede ai ruoli dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione in applicazione delle disposizioni previste nel presente articolo, è riconosciuto valido, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso la predetta Amministrazione.

Art 6

I funzionari in servizio presso l'ufficio legislativo sono collocati nel ruolo tecnico dello stesso ufficio con la qualifica corrispondente a quella rivestita e con la medesima anzianità di ruolo

Il detto ufficio assume la denominazione di Ufficio legislativo e legale

Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura di posti vacanti di direttore e vice direttore del predetto ruolo si provvede mediante concorsi pubblici, secondo le norme di apposito regolamento

Art 7.

La disponibilità dei posti da coprire ai sensi degli articoli 361, 362 e 363 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, va riferita alla data del 31 dicembre 1959.

Ai concorsi da bandire in applicazione delle norme sopradette sono ammessi a partecipare, su istanza degli interessati, anche coloro i quali hanno conseguito per merito comparativo la promozione alla qualifica per la quale il concorso viene bandito.

Art. 8.

Le promozioni conseguite o da conseguire a norma degli articoli 361, 362 e 363 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, decorrono dalla data in cui i promossi hanno maturato la anzianità minima richiesta per essere ammessi ai concorsi, ferma restando in ogni caso la decorrenza degli effetti economici dal 1° luglio 1956

Quanto previsto nel comma precedente si applica altresì, limitatamente alla prima attuazione della presente legge, per i concorsi di cui agli articoli 164, 166, 176 e 185 del sopramenzionato testo unico.

Art. 9

Al personale dei ruoli misti di ragioneria ed amministrativi, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 195 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n 3.

Il personale già appartenente alla carriera di concetto che aspira a passare alla carriera direttiva dei ruoli predetti consegue tale passaggio mediante il concorso di cui all art. 196 del su citato testo unico

Al concorso previsto dal comma precedente è ammesso a partecipare il personale già appartenente al ruolo dei segretari comunali già inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione centrale della Regione che si trovava all atto dell'inquadramento nelle condizioni stabilite dall'art 5 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art 10

Al personale inquadrato nei ruoli organici con decorrenza 14 maggio 1953, in conformità al regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, e regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n 27, nonchè alla legge 30 dicembre 1929, n 2201, agli effetti della prima promozione nella qualifica superiore viene esteso il trattamento previsto dall art 14 della legge 13 maggio 1953, n 34.

Art 11.

E' vietato il distacco o comando presso l'Amministrazione regionale di personale estraneo all'Amministrazione stessa, ad eccezione del personale del Corpo forestale dello Stato

E' tuttavia consentito, ai fini dell'applicazione dell'art 31 dello Statuto, il distacco o comando di personale statale presso l Ispettorato generale di pubblica sicurezza della Presidenza della Regione, nonchè l'utilizzazione del personale di pubblica sicurezza per i servizi di istituto presso la Presidenza medesima

Art. 12.

Il personale degli uffici di Gabinetto è scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Soltanto il segretario particolare, sia del Presidente che degli Assessori può essere scelto tra gli estranei all Amministrazione In tale caso, al segretario particolare, è attribuito agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie, il coefficiente 402

Sono abrogati l'art. 12 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 13 della legge 28 agosto 1949, n 53

E' consentito al Presidente della Regione di avvalersi dell'opera di non più di due esperti, da destinare all Ufficio di Gabinetto anche in deroga al disposto dell'art 9, comma secondo, della legge 28 agosto 1949, n 53 Con decreto del Presidente della Regione sarà determinato, ove necessario, il coefficiente di equiparazione agli effetti della corresponsione delle competenze fondamentali ed accessorie.

Art 13.

Il personale di ruolo dello Stato e di altri Enti pubblici, che si trovi in posizione di comando o distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione alla data del 15 marzo 1959 ha facoltà di optare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per il passaggio nei ruoli centrali regionali

Ciascuno optante è inquadrato con la stessa qualifica ed anzianità possedute all'atto dell'inquadramento, nel ruolo della carriera corrispondente a quella di provenienza.

L'inquadramento ha luogo in soprannumero rispetto al totale dei posti previsti nel ruolo.

Art 14

Il personale inquadrato ai sensi dell articolo precedente partecipa agli scrutini, agli esami ed ai concorsi per le promozioni unitamente al rimanente personale di ruolo, rimanendo, se promosso, nella posizione di soprannumero

Agli effetti delle promozioni sopraddette il numero dei posti disponibili si considera aumentato di un numero pari al quoziente ottenuto dividendo il prodotto dei posti disponibili nel ruolo e degli aspiranti alla promozione in soprannumero per il numero degli aspiranti alla promozione appartenenti al ruolo

Il numero dei promossi non può eccedere rispettivamente, per il personale appartenente ai ruoli, il numero dei posti disponibili nel ruolo, e per il personale in soprannumero, il numero dei posti che si considerano in aumento.

Art 15

Per le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge preventivate per il corrente esercizio in L 30 milioni, l Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio prelevando la somma anzidetta dal cap 36 dello stato di previsione della spesa, annesso alla legge 8 ottobre 1958, n. 26

Art 16

Le disposizioni degli articoli 6 e 8 della legge 7 maggio 1958 n 14 si applicano anche agli uffici periferici dell Amministrazione regionale nonchè alle aziende speciali ed autonome della Regione

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 aprile 1959

MILAZZO

BIANCO

TABELLA *A*

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

	Coeff	Num.
Ispettori centrali	670	14
Capi divisione - Ispettori superiori	500	20
Capi sezione - Ispettori capi	402	26
Consiglieri - Ispettori	325	32
Primi segretari	271	49
Segretari	229	
Totale		141

Ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo

(Carriera direttiva)

	Coeff	Num
Direttori	670	8
Vice direttori	500	
Referendari	402	16
Vice referendari	325	
Aiuto referendari	271	
Totale		24

Ruolo misto di ragioneria ed amministrativi

	Coeff	Num.
Ispettore superiore di ragioneria di 1ª classe	670	1
Ispettori superiori e segretari contabili superiori	500	4
Ispettori capi e segretari contabili capi	402	7
Ispettori e segretari contabili principali	325	11
Primi segretari contabili - Primi revisori	271	20
Segretari contabili - Revisori	229	43
Vice segretari contabili - Vice revisori	202	
Totale		86

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff	Num
Archivisti principali	325	11
Archivisti capi	271	17
Primi archivisti	229	23
Archivisti	202	34
Applicati	180	83
Alunni d'ordine	157	
Totale		168

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff.	Num.
Commessi capi	180	8
Primi commessi	173	13
Commessi e uscieri capi	159	20
Uscieri	151	54
Inservienti	142	
Totale		95

Ruolo dei servizi tecnici - (radiotelegrafisti, telefonisti, elettricisti, autisti, motociclisti, giardinieri)

	Coeff.	Num
Capo dei servizi tecnici	180	4
Capi tecnici	173	9
Tecnici	159	14
Aiuti tecnici	151	33
Totale		60
Totale generale		573

APPENDICE

Ruolo del personale salariato dell'Amministrazione centrale della Regione

1ª Categoria specializzati	N.	8
2ª » qualificati	»	10
3ª » comuni	»	30
4ª » manovali	»	7
5ª » operaie specializzate	»	5
Totale	N.	60

BIANCO

TABELLA B

RAGIONERIA GENERALE

Ruolo della carriera direttiva

	Coeff.	Num.
Ispettori centrali	670	10
Capi divisione - Ispettori superiori	500	18
Capi sezione - Ispettori capi	402	27
Consiglieri Ispettori	325	40
Primi segretari	271	50
Segretari	229	
Totale		145

Ruolo della carriera di concetto

	Coeff.	Num
Ragionieri contabili superiori	500	4
Ragionieri contabili capi	402	8
Ragionieri contabili principali	325	12
Primi ragionieri contabili	271	16
Ragionieri contabili	229	30
Vice ragionieri contabili	202	
Totale		70

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff.	Num.
Archivisti principali	325	5
Archivisti capi	271	12
Primi archivisti	229	15
Archivisti	202	20
Applicati	180	50
Alunni d'ordine	157	
Totale		102

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff.	Num.
Commessi capi	180	3
Primi commessi	173	6
Commessi e uscieri capi	159	12
Uscieri	151	20
Inservienti	142	
Totale		41
Totale generale		358

BIANCO

TABELLA C

FINANZE

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

	Coeff	Num.
Ispettori centrali	670	9
Capi divisione - Ispettori superiori	500	18
Capi sezione - Ispettori capi	402	20
Consiglieri - Ispettori	325	22
Primi segretari	271	33
Segretari	229	
Totale		102

Ruolo della carriera di concetto

	Coeff	Num.
Segretari contabili superiori	500	3
Segretari contabili capi	402	4
Segretari contabili principali	325	5
Primi segretari contabili	271	8
Segretari contabili	229	18
Vice segretari contabili	202	
Totale		38

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff	Num.
Archivisti principali	325	5
Archivisti capi	271	6
Primi archivisti	229	12
Archivisti	202	10
Applicati	180	43
Alunni d'ordine	157	
Totale		76

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff	Num.
Commessi capi	180	3
Primi commessi	173	4
Commessi e uscieri capi	159	4
Uscieri	151	58
Inservienti	142	
Totale		69

Ruolo del personale ausiliario per la conduzione degli autoveicoli

	Coeff	Num
Agenti tecnici capi	173	7
Agenti tecnici	159	35
Totale		42
Totale generale		327

Bianco

TABELLA D

AGRICOLTURA E FORESTE

Ruolo della carriera direttiva

	Coeff	Num
Ispettori centrali	670	8
Capi divisione - Ispettori superiori	500	12
Capi sezione - Ispettori capi	402	19
Consiglieri - Ispettori	325	26
Primi segretari	271	45
Segretari	229	
Totale		110

Ruolo tecnico della carriera direttiva

	Coeff	Num
Ispettori centrali	670	3
Ispettori superiori	500	12
Ispettori capi	402	20
Ispettori principali	325	27
Ispettori	271	34
Ispettori aggiunti	229	
Totale		96

Ruolo della carriera di concetto

	Coeff	Num
Segretari contabili superiori	500	5
Segretari contabili capi	402	12
Segretari contabili principali	325	15
Primi segretari contabili	271	22
Segretari contabili	229	56
Vice segretari contabili	202	
Totale		110

Ruolo tecnico della carriera di concetto

	Coeff.	Num
Esperti superiori	500	3
Esperti capi	402	4
Esperti di 1ª classe	325	10
Esperti di 2ª classe	271	24
Esperti di 3ª classe	229	34
Esperti di 4ª classe	202	
Totale		75

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff	Num
Archivisti principali	325	6
Archivisti capi	271	13
Primi archivisti	229	25
Archivisti	202	38
Applicati	180	56
Alunni d'ordine	157	
Totale		138

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff	Num.
Commessi capi	180	7
Primi commessi	173	17
Commessi e uscieri capi	159	35
Uscieri	151	61
Inservienti	142	
Totale		120

RUOLO TECNICO SUPERIORE DELLE FORESTE RIMBOSCHIMENTI ED ECONOMIA MONTANA

	Coeff	Num.
Ispettori centrali	670	2
Ispettori capi	500	5
Ispettori superiori	402	6
Ispettori principali	325	8
Ispettori	271	9
Ispettori aggiunti	229	
Totale		30
Totale generale		679

Bianco

TABELLA E

LAVORI PUBBLICI

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

	Coeff	Num.
Ispettori centrali	670	6
Capi divisione - Ispettori superiori	500	10
Capi sezione - Ispettori capi	402	20
Consiglieri - Ispettori	325	24
Primi segretari	271	40
Segretari	229	
Totale		100

Ruolo tecnico della carriera direttiva

	Coeff	Num.
Ispettori centrali	670	4
Ispettori superiori - Ingegneri capi divisione	500	5
Ispettori capi - Ingegneri capi sezione	402	10
Ispettori ingegneri principali di sezione	325	12
Ingegneri principali	271	15
Ingegneri architetti	271	4
Totale		50

Ruolo della carriera di concetto

	Coeff	Num.
Segretari contabili superiori	500	5
Segretari contabili capi	402	10
Segretari contabili principali	325	16
Primi segretari contabili	271	18
Segretari contabili	229	51
Vice segretari contabili	202	
Totale		100

Ruolo tecnico della carriera di concetto

	Coeff	Num.
Geometri superiori	500	4
Geometri capi	402	5
Geometri principali	325	8
Primi geometri	271	10
Geometri	229	32
Vice geometri	202	
Totale		59

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff.	Num.
Archivisti principali	325	6
Archivisti capi	271	10
Primi archivisti	229	12
Primi disegnatori	229	6
Archivisti	202	15
Disegnatori	202	7
Applicati	180	65
Alunni d'ordine	157	
Totale		121

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff.	Num.
Commessi capi	180	3
Primi commessi	173	6
Commessi e uscieri capi	159	15
Uscieri	151	49
Inservienti	142	
Totale		73

Ruolo degli agenti tecnici

	Coeff.	Num.
Agenti tecnici capi	180	3
Primi agenti tecnici	173	5
Agenti tecnici	159	12
Totale		20
Totale generale		523

BIANCO

TABELLA *F*

PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruolo della carriera direttiva

	Coeff.	Num.
Ispettori centrali	670	5
Capi divisione Ispettori amministrativi	500	12
Capi sezione	402	15
Consiglieri	325	18
Primi segretari	271	28
Segretari	229	
Totale		78

Ruolo degli Ispettori per l'istruzione media classica scientifica - magistrale - tecnica e per l'educazione fisica

	Coeff.	Num.
Ispettore generale	670	5
Ispettore superiore	500	
Totale		5

Ruolo degli Ispettori tecnici per l'istruzione professionale

	Coeff.	Num.
Ispettori superiori	500	2
Totale		2

Ruolo degli Ispettori per l'istruzione elementare

	Coeff.	Num.
Ispettori generali	670	4
Ispettori superiori	500	
Totale		4

Ruolo degli Ispettori tecnici per le antichità e belle arti

	Coeff.	Num.
Ispettori superiori	500	2
Totale		2

Ruolo tecnico per l'istruzione professionale

	Coeff.	Num.
Esperto capo sezione	402	1
Esperto di 1ª classe	325	2
Esperto di 2ª classe	271	3
Totale		6

Ruolo misto di ragioneria ed amministrativi

	Coeff.	Num.
Segretario contabile superiore di 1ª classe	670	1
Segretari contabili superiori	500	3
Segretari contabili capi	402	4
Segretari contabili principali	325	5
Primi segretari contabili	271	8
Segretari contabili	229	14
Vice segretari contabili	202	
Totale		35

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff.	Num.
Archivisti principali	325	2
Archivisti capi	271	3
Primi archivisti	229	6
Archivisti	202	9
Applicati	180	20
Alunni d'ordine	157	
Totale		40

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff.	Num.
Commessi capi	180	2
Primi commessi	173	3
Commessi e uscieri capi	159	4
Uscieri	151	9
Inservienti	142	
Totale		18

Ruolo del personale salariato

	Coeff.	Num.
Operai specializzati e tecnici	167	11
Operai comuni	151	6
Totale		17
Totale generale		207

BIANCO

TABELLA *G*

INDUSTRIA E COMMERCIO

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

	Coeff.	Num.
Ispettori centrali	670	6
Capi divisione - Ispettori superiori	500	10
Capi sezione - Ispettori capi	402	15
Consiglieri - Ispettori	325	18
Primi segretari	271	22
Segretari	229	
Totale		71

Ruolo della carriera di concetto

	Coeff	Num
Segretari contabili superiori	500	3
Segretari contabili capi	402	4
Segretari contabili principali	325	7
Primi segretari contabili	271	9
Segretari contabili	229	11
Vice segretari contabili	202	
Totale		34

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff	Num
Archivisti principali	325	3
Archivisti capi	271	7
Primi archivisti	229	10
Archivisti	202	13
Applicati	180	16
Alunni d'ordine	157	
Totale		49

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff	Num
Commessi capi	180	2
Primi commessi	173	3
Commessi e uscieri capi	159	4
Uscieri	151	11
Inservienti	142	
Totale		20
Totale generale		174

BIANCO

TABELLA H

LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

	Coeff	Num
Ispettori centrali	670	3
Capi divisione - Ispettori superiori	500	4
Capi sezione - Ispettori capi	402	5
Consiglieri - Ispettori	325	6
Primi segretari	271	23
Segretari	229	
Totale		41

Ruolo della carriera di concetto

	Coeff	Num
Segretari contabili superiori	500	2
Segretari contabili capi	402	4
Segretari contabili principali	325	5
Primi segretari contabili	271	6
Segretari contabili	229	13
Vice segretari contabili	202	
Totale		30

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff	Num
Archivisti principali	325	2
Archivisti capi	271	4
Primi archivisti	229	5
Archivisti	202	8
Applicati	180	24
Alunni d'ordine	157	
Totale		43

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff.	Num.
Commessi capi	180	3
Primi commessi	173	5
Commessi e uscieri capi	159	10
Uscieri	151	15
Inservienti	142	
Totale		33
Totale generale		147

BIANCO

TABELLA I

IGIENE E SANITA'

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

	Coeff	Num.
Ispettori centrali	670	2
Capi divisione - Ispettori superiori	500	4
Capi sezione - Ispettori capi	402	4
Consiglieri - Ispettori	325	4
Primi segretari	271	12
Segretari	229	
Totale		26

Ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva

	Coeff	Num.
Ispettori centrali	670	2
Capi divisione - Ispettori superiori	500	4
Capi sezione - Ispettori capi	402	5
Consiglieri - Ispettori	325	8
Primi segretari	271	
Totale		19

Ruolo tecnico veterinario della carriera direttiva

	Coeff	Num
Ispettori centrali	670	1
Capi divisione - Ispettori superiori	500	1
Capi sezione - Ispettori capi	402	1
Consiglieri - Ispettori	325	2
Primi segretari	271	
Totale		5

Ruolo misto di ragioneria ed amministrativi

	Coeff	Num.
Segretario contabile superiore di 1ª classe	670	1
Segretari contabili superiori	500	2
Segretari contabili capi	402	3
Segretari contabili principali	325	3
Primi segretari contabili	271	4
Segretari contabili	229	6
Vice segretari contabili	202	
Totale		19

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff	Num.
Archivisti principali	325	1
Archivisti capi	271	2
Primi archivisti	229	3
Archivisti	202	6
Applicati	180	13
Alunni d'ordine	157	
Totale		25

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff.	Num
Commessi capi	180	1
Primi commessi	173	2
Commessi e uscieri capi	159	3
Uscieri	151	12
Inservienti	142	
Totale		18
Totale generale		112

BIANCO

TABELLA L

AMMINISTRAZIONE CIVILE E SOLIDARIETA' SOCIALE

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

	Coeff.	Num
Ispettori centrali	670	10
Capi divisione - Ispettori superiori	500	14
Capi sezione - Ispettori capi	402	18
Consiglieri - Ispettori	325	24
Primi segretari	271	32
Segretari	229	
Totale		98

Ruolo misto di ragioneria ed amministrativi

	Coeff.	Num.
Ispettori superiori di ragioneria di 1ª classe	670	3
Ispettori superiori di ragioneria e segretari contabili superiori	500	6
Ispettori capi di ragioneria - Segretari contabili capi	402	10
Ispettori di ragioneria e segretari contabili principali	325	14
Primi segretari contabili	271	18
Segretari contabili	229	20
Vice segretari contabili	202	
Totale		71

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff.	Num
Archivisti principali	325	3
Archivisti capi	271	6
Primi archivisti	229	9
Archivisti	202	12
Applicati	180	20
Alunni d'ordine	157	
Totale		50

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff	Num
Commessi capi	180	2
Primi commessi	173	5
Commessi e uscieri capi	159	8
Uscieri	151	19
Inservienti	142	
Totale		34
Totale generale		253

BIANCO

TABELLA M

TURISMO E SPETTACOLO

Ruolo amministrativo della carriera direttiva

	Coeff	Num.
Ispettori centrali	670	3
Capi divisione - Ispettori superiori	500	4
Capi sezione - Ispettori capi	402	4
Consiglieri - Ispettori	325	4
Primi segretari	271	13
Segretari	229	
Totale		30

Ruolo della carriera di concetto

	Coeff.	Num.
Segretari contabili superiori	500	1
Segretari contabili capi	402	3
Segretari contabili principali	325	3
Primi segretari contabili - Stenografi o interpreti capi	271	8
Segretari contabili - Primi stenografi o interpreti	229	15
Vice segretari contabili - Stenografi o interpreti	202	
Totale		30

Ruolo del personale della carriera esecutiva

	Coeff.	Num.
Archivisti principali	325	3
Archivisti capi	271	
Primi archivisti	229	4
Archivisti	202	6
Applicati	180	13
Alunni d'ordine	157	
Totale		26

Ruolo del personale ausiliario

	Coeff	Num.
Commessi capi	180	2
Primi commessi	153	4
Commessi e uscieri capi	159	6
Uscieri	151	8
Inservienti	142	
Totale		20
Totale generale		104

BIANCO

TABELLA N

PRESIDENZA

Ruolo degli Ispettori regionali

	N. di unità
Ispettori regionali di 1ª classe	6
Ispettori regionali di 2ª classe	24
Totale	30
Totale generale	30

BIANCO

TABELLA O

UFFICIO DELLA REGIONE SICILIANA IN ROMA

Tabella del personale

Funzionari	N di unità
Capo ufficio - Ispettore regionale - Ispettore centrale o equiparato	1
Vice capo dell'ufficio - Capo divisione - Capo sezione o equiparato	1

Addetti di segreteria	N. di unità
Consiglieri o primi segretari	3
Archivista - Dattilografo	1
Uscieri	2
Totale	8

BIANCO

LEGGE 13 aprile 1959, n. **16.**

Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1957, n. 27, concernente: « Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 23 *del* 18 *aprile* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1957, n. 27, sono prorogate di due anni.

Art. 2.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio.

Art 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 aprile 1959

MILAZZO

BIANCO

LEGGE 13 aprile 1959, n. **17.**

Modifica alla legge 2 agosto 1954, n. 32.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 23 *del* 18 *aprile* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

Gli ispettori ai lavori del ruolo istituito con l'art 27 della legge 2 agosto 1954, n 32, sono trasferiti nel ruolo tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, compreso nella tabella *E*, annessa alla legge 13 maggio 1953, n 34

Per l'attuazione del precedente comma, è elevato a sei il numero dei posti di ispettori superiori ingegneri capi divisione del ruolo tecnico della predetta Amministrazione

Il ruolo istituito con l'art. 27 della legge 2 agosto 1954 n 32 è soppresso Le attribuzioni previste per il personale di tale ruolo sono espletate dagli ispettori superiori

Art 2

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 aprile 1959

MILAZZO

CORRAO — BIANCO

DECRETO PRESIDENZIALE 21 aprile 1959, n. **154-A.**

Aumento di stanziamenti in alcuni capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1958 59.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 26 *del* 4 *maggio* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n 3,

Vista la legge regionale 8 ottobre 1958, n 26, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958-59,

Visto l art 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,

Visto l'art 4 della predetta legge regionale 8 ottobre 1958, n 26,

Visto l'elenco n 2 allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958-59,

Sulla proposta dell Assessore regionale per il bilancio;

Sentita la Giunta regionale,

Decreta:

Gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958-59, sono aumentati delle somme a fianco di ciascun capitolo indicate

Cap n 44 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n 37, ecc	L	9 000 000
Cap n 85 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n 37, ecc	»	15 000 000
Cap n 208 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n 37, ecc.	»	3 000 000
Cap n 376 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n 37, ecc.	»	10 000 000
Cap n 431 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n 37, ecc.	»	3 000 000
Cap n 493 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n 37, ecc	»	500 000
Cap n 508 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n 37. ecc	»	1 500 000

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Palermo, addì 21 aprile 1959

MILAZZO

BIANCO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 22 aprile 1959 Registro n. 3, foglio n 6.

DECRETO PRESIDENZIALE 21 aprile 1959, n. **155-A.**

Aumento di stanziamenti in alcuni capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1958 59.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 26 *del* 4 *maggio* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Vista lo Statuto della Regione siciliana,

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n 3;

Vista la legge regionale 8 ottobre 1958, n 26, che approva il bilancio della Regione per l anno finanziario 1958-59,

Visto l'art 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,

Visto l'art 4 della predetta legge regionale 8 ottobre 1958, n. 26,

Visto l'elenco n 2 allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958 59

Sulla proposta dell'Assessore regionale per il bilancio;

Sentita la Giunta regionale,

Decreta:

Gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958-59, sono aumentati delle somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

Cap. n. 83. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 133. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 206. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 505-*bis*. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.	»	1.500.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 21 aprile 1959

MILAZZO

BIANCO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 22 aprile 1959. Registro n. 3, foglio n. 7.

LEGGE 12 maggio 1959, n. 18.

Provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero, nonchè dei maestri idonei del concorso ordinario del 1955.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 15 *maggio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A partire dall'anno scolastico 1959-60 le graduatorie provinciali degli idonei del concorso magistrale regionale di cui al decreto n. 117 del 20 gennaio 1955, nonchè quelle degli idonei dei concorsi speciali per le aliquote del 60 % e del 20 %, ai sensi dei numeri 1 e 3 dell'art. 7 della lettera *a*) della legge 6 maggio 1955, n. 40, sono ulteriormente valide per la durata di cinque anni.

Art 2.

Per il suddetto periodo, i 2/5 residui che per l'art. 2, comma primo, della legge 6 maggio 1955, n. 40, dovrebbero essere messi a concorso sono invece distribuiti come segue:

1) per 1/10, e limitatamente al quinquennio 1959-60-1963-64, ai maestri compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale di cui al decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955;

2) per 1/5, e limitatamente allo stesso quinquennio 1959-60 1963-64, ai maestri compresi nella graduatoria del concorso per il 20 % del ruolo in soprannumero e per 1/10 ai maestri compresi nella graduatoria del concorso magistrale del ruolo in soprannumero del 60 %.

Ai maestri compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale di cui al decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955, sono altresì attribuiti i posti non coperti nello stesso quinquennio in seguito all'espletamento del concorso del ruolo speciale transitorio di cui alla legge 20 marzo 1951, n. 30 e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1959

MILAZZO

D'ANTONI

LEGGE 12 maggio 1959, n. 19.

Collocamento nei ruoli del personale inquadrato con la legge 7 maggio 1958, n. 14.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 15 *maggio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al personale che si sia trovato nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 7 maggio 1958, n. 14, anche se proveniente dai ruoli di altre Amministrazioni pubbliche e che dalla data di assunzione abbia compiuto un anno di lodevole ed ininterrotto servizio sono estese le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 del decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18.

Nella prima applicazione della presente legge al personale di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 della legge 13 maggio 1953, n. 34.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale è riconosciuto utile agli effetti del trattamento economico e di quiescenza, sempre che sia stato lodevole e risulti comprovato da atti ufficiali dell'Amministrazione stessa.

Egualmente è riconosciuto utile agli effetti del trattamento di quiescenza il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale e l'Alto Commissariato per la Sicilia, anteriormente all'inquadramento nei ruoli transitori, dal personale di cui al decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18 e alla legge 13 maggio 1953, n. 34.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge 13 maggio 1953, n. 34, la promozione alla qualifica superiore può aver luogo soltanto dopo che sia decorso il periodo minimo richiesto per la promozione alla qualifica superiore nei confronti del personale che si trovi già inquadrato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge alle qualifiche iniziali delle varie carriere dei ruoli organici.

Art. 3.

L'inquadramento nei ruoli transitori ha luogo con riferimento alla carriera cui è stato assimilato il personale stesso in rapporto al titolo di studio posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare con effetto dal 1° luglio 1959, al personale addetto alla pulizia dei locali degli uffici in servizio alla data del 15 marzo 1959, il trattamento giuridico ed economico previsto per i salariati temporanei dello Stato della IV categoria.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 7 maggio 1958, n. 14.

Art. 6.

Al maggiore onere di lire 80 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il corrente esercizio, utilizzando le disponibilità del cap. 35 del bilancio della Regione.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1959

MILAZZO

BIANCO

LEGGE 12 maggio 1959, n. 20.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 28 del 15 maggio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio

Art 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art 3

La spesa autorizzata con l'art 8 della legge regionale 8 ottobre 1958, n 26, è elevata a L 2 500 000 che si assegnano al capitolo 557 (rubrica « Presidenza della Regione »).

Art 4.

La spesa autorizzata con l'art 9 della legge regionale 8 ottobre 1958, n 26, è elevata di L 10 000 000 che si assegnano al capitolo n 562 (rubrica « Affari economici »).

Art 5

La spesa autorizzata con l'art 16 della legge regionale 8 ottobre 1958, n 6, è elevata di L. 50 000 000 che si assegnano al capitolo 581-*bis* (rubrica « Agricoltura »).

Art 6

La somma attribuita ai capitoli 600 e 602 in dipendenza della ripartizione della spesa autorizzata con l'art 20 della legge regionale 8 ottobre 1958, n 26 è rispettivamente aumentata e diminuita di L. 2 000 000

Art. 7.

Il contributo a pareggio dell'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, autorizzato con l'art 26 della legge regionale 8 ottobre 1958, n. 26, è aumentato di L 3 500 000 che si iscrivono al capitolo 630 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958-59.

Art 8

La spesa autorizzata con l'art 29 della legge regionale 8 ottobre 1958, n 26, è elevata di L 155 000 000 che si assegnano, quanto a L 15 000 000 al capitolo n 671, quanto a L. 100 000 000 al capitolo n 672 e quanto a L 40 000 000 al capitolo n. 673 (rubrica « Igiene e sanità »)

Art 9

La spesa autorizzata con l'art 30 della legge regionale 8 ottobre 1958, n 26, è elevata di L 175 000 000 che si assegnano al cap n 676 (rubrica « Igiene e sanità »)

Art 10

L'autorizzazione di spesa di cui all'art 31 della legge regionale 8 ottobre 1958, n 26, è aumentata di L 50 000 000 che si assegnano per le finalità del cap n 686 (rubrica « Igiene e sanità »)

Art 11

Il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art 8 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per l'anno finanziario 1958-59, fissato con l'art 35 della legge regionale 8 ottobre 1958, n 26, è elevato di L 450 000 000 che si assegnano al cap. n. 742 (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale »), da destinare per i cantieri scuola di lavoro a termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n 31

Art 12

La spesa autorizzata con l'art 51 della legge regionale 8 ottobre 1958, n 26, è elevata di L 30 000 000 che si assegnano al capitolo n 800-*bis* (rubrica « Turismo, spettacolo e sport »).

Art 13

Il capitolo n 505 (rubrica « Solidarietà sociale ») dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59 è soppresso

In sua vece è istituito nello stato di previsione della spesa medesima il capitolo n 785-*bis* (rubrica « Solidarietà sociale »), al quale sono attribuiti i residui accertati al 30 giugno 1958, sul capitolo n 443

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti, sia sul conto della competenza, sia sul conto dei residui, sul cap n 505 si intendono rispettivamente assunti e disposti sul capitolo n 785 *bis*

Art 14

Per le somme iscritte per i fini dei capitoli concernenti saldi di spese residue di cui all'annessa tabella *B*, i competenti rami dell'Amministrazione regionale sono autorizzati a provvedere ai relativi pagamenti, semprechè dagli atti relativi risulti che trattasi di spese ordinate negli esercizi finanziari anteriori e non impegnate sui competenti capitoli di bilancio

Art 15

Alle maggiori spese risultanti dalla tabella *B* si fa fronte, per L 4 146 500 000, con le maggiori entrate di cui alla tabella *A*, e, per L 4 566 970 232, con gli avanzi di gestione appurati fino all esercizio 1956-57, risultanti dai relativi rendiconti generali

Art. 16

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59, allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo sotto l'appendice n 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio

Art. 17

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59, allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo sotto l'appendice n 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio

Art 18

Alle maggiori spese risultanti dalla tabella *D* si fa fronte con le maggiori entrate di cui alla tabella *C*

Art 19.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1958-59 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo sotto l'appendice n 2, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *E*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio

Art 20

Nello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1958-59 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo sotto l'appendice n 2, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *F*, firmata dall'Assessore regionale per il bilancio

Art 21.

Alle maggiori spese risultanti dalla tabella *F* si fa fronte con gli avanzi di gestione appurati fino all'esercizio 1956-57 in L 1 366 156 267 risultanti dai relativi rendiconti generali, con gli interessi attivi sul conto di cassa relativi all'anno finanziario 1957-58 in L 2 138 173 344 e non utilizzate nell'esercizio stesso e per L. 2 495 670 389 con le entrate non utilizzate relative al bilancio per l'anno finanziario 1958-59.

Art 22.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto per l'anno finanziario 1958-59

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 12 maggio 1959

MILAZZO

BIANCO

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) in aumento

PARTE ORDINARIA

Redditi patrimoniali della Regione

Cap n. 9 — Proventi delle concessioni di spiagge, ecc	L.	8 000 000
Cap n 12 — Interessi su titoli di debito pubblico, ecc.	»	6 000 000

Imposte dirette

Cap n 20 — Imposta sui fabbricati	L.	10 000 000
Cap n 21 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	1 300 000 000
Cap n 22 — Imposta complementare progressiva sul reddito ecc	»	300 000 000
Cap n 25 — Versamenti per ritenuta di imposta comunale, ecc	»	8 000 000

Tasse ed imposte indirette sugli affari

Cap n 29 — Imposta generale sull'entrata	L.	500 000 000
Cap n 31. — Imposta di bollo	»	150 000 000
Cap n 34 — Imposta ipotecaria	»	40 000 000
Cap n 45 — Diritti erariali sulle scommesse al totalizzatore ecc	»	10 000 000
Cap n 47 — Diritto del 5 % sull introito delle rappresentazioni ecc	»	4 000 000
Cap n 49 — Imposta di bollo sui documenti per i trasporti ecc	»	10 000 000

Proventi dei servizi pubblici minori

Cap n 60 — Diritti sui certificati catastali ed altri, ecc	L.	5 000 000
Cap n 62 — Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, ecc	»	30 000 000

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap n 71 — Versamenti da parte degli utenti di acque pubbliche, ecc	L.	2 000 000
Cap n 74 — Entrate diverse e ricupero eventuale di fondi, ecc	»	8 000 000

Proventi e contributi speciali

Cap n 83 — Addizionale 5 % alle imposte dirette erariali, ecc	L.	150 000 000
Cap n 85 — Importo della sopratassa ettariale sulle riserve di caccia, ecc	»	1 000 000
Cap. n 86 — Importo della sopratassa sulle licenze di caccia	»	1 000 000
Cap n 89 — Diritti e contributi di cui all'art 4, nn 2, 3 e 4 della legge 11 aprile 1938, n. 612, ecc.	»	1 000 000

Entrate diverse

Cap n. 94 — Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione siciliana	L.	130 000 000

PARTE STRAORDINARIA

Imposte transitorie

Cap n 116 — Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	L.	500 000 000
Cap n 117 — Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio	»	15 000 000

Entrate diverse

Cap n 146 — Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero, ecc	L.	10 000 000
Cap n 150 — Somme da versare dagli enti gestori degli alloggi costruiti dalla Regione, ecc	»	9 000 000
Cap n 153 — Annualità per ammortamento dei mutui concessi alle cooperative edilizie, ecc.	»	2 000 000

Vendite di beni ed affrancazione di canoni

Cap n 156 — Vendita di beni immobili	L.	1 000 000
Cap n 159 — Affrancazioni e alienazioni di prestazioni, ecc.	»	2 000 000

Accensioni di debiti

Cap n 160 — Ammontare dei prestiti da contrarre, ecc.	L.	1 000 000 000

AZIENDE SPECIALI

Demanio

Cap n 191 — Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale della zona industriale di Palermo	L.	3 500 000
Totale degli aumenti dell'entrata	L	4 216 500 000

b) in diminuzione

PARTE ORDINARIA

Dogane ed imposte indirette sui consumi

Cap n. 54 — Sovrimposta di confine, ecc.	L.	10 000 000

Proventi dei servizi pubblici minori

Cap n 63 — Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie, ecc.	L.	30 000 000

Entrate diverse

Cap n 115 — Entrate eventuali e diverse delle Amministrazioni regionali, ecc	L.	10 000 000

PARTE STRAORDINARIA

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap n 134 — Entrate diverse per recupero eventuale di fondi, ecc	L.	20 000 000
Totale delle diminuzioni dell'entrata	L	70 000 000
Aumento netto dell'entrata	L	4 146 500 000

BIANCO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) in aumento:

PARTE ORDINARIA

BILANCIO

Cap. n. 1. — Spese per l'Assemblea regionale	L.	100 000.000
Cap n 3 — Spese per il Consiglio di giustizia amministrativa	»	9.000 000

Cap n 5 — Spese per le Sezioni della Corte dei conti ecc	L.	600 000
Cap n 6 — Indennità regionali al personale delle Sezioni della Corte dei conti. ecc	»	2 500 000
Cap n 15 — Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi Gettoni di presenza, ecc	»	9 000 000
Cap n 21 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc .	»	50 000
Cap n 26 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc	»	7 000 000
Cap n 29 — Sussidi al personale in servizio alla Ragioneria generale, ecc.	»	150 000
Cap n 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc .	»	425 000 000
Cap n 36 — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri, ecc.	»	157 535 000

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap n 38 — Spese per viaggi del Presidente della Regione, ecc	L	5 000 000
Cap n 39 — Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare del Presidente della Regione, ecc	»	5 000 000
Cap n 40 — Compensi ad estranei alla Amministrazione per studi, ecc	»	3 000 000
Cap. n 40-*bis* (di nuova istituzione) — Indennità e rimborsi di spese a deputati e ad ex deputati regionali per incarichi speciali loro conferiti dal Governo regionale .	»	1 600 000
Cap n 41 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	»	53 000 000
Cap n 43 — Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.	»	12 000 000
Cap. n 44 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, ecc.	»	55 000 000
Cap n. 47 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc . . .	»	350 000
Cap n 51. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, ecc.	»	500 000
Cap n. 54. — Spese per il mantenimento del parco adiacente al palazzo adibito a sede della Presidenza, ecc. .	»	1 600 000
Cap. n. 60 — Manifestazioni e celebrazioni pubbliche, ecc	»	5 000 000
Cap n. 64. — Spese per acquisti di pubblicazioni, ecc.	»	1 300 000
Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi e premi a scrittori per la pubblicazione di libri di particolare rilievo per la autonomia	»	2 000 000

AGRICOLTURA

Cap n. 83 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L	212 000 000
Cap n 84 — Compensi per lavoro straordinario ecc	»	30 000 000
Cap n 85. — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n 37, ecc	»	78 000 000
Cap n 88 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc .	»	1 000 000
Cap n 111 — Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi Gettoni di presenza, ecc .	»	3 000 000

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Cap n 133 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	45 000 000
Cap n 134 — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	5 000 000
Cap n 138 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	200 000
Cap n 144 — Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi Gettoni di presenza, ecc	»	1 000 000
Cap n. 147 — Fondo corrispondente ai due quinti della addizionale 5 % ecc . .	»	60 000 000

EDILIZIA POPOLARE E SOVVENZIONATA

Cap n 198 — Spese postali telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria) . . .	L	1 500 000

DEMANIO

Cap n 161 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	L.	100 000
Cap n. 169 — Spese di ufficio, di illuminazione e di riscaldamento, ecc . . .	»	60 000 000
Cap. n 171 — Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di macchine da scrivere, ecc	»	4.000 000
Cap. n 172 — Spese per l'acquisto e la pubblicazione di libri, riviste, ecc . .	»	1 500 000
Cap n 173 — Fitto di locali e canoni di acqua, ecc.	»	2 000 000
Cap n 175 — Spese per la fornitura delle uniformi, ecc	»	4 000 000
Cap. n 176 — Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione di automobili, ecc	»	18 000 000
Cap n 187. — Tributi erariali, sovrimposte ecc	»	2 500 000

FINANZE

Cap n 206 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc	L.	73 000 000
Cap n 207 — Compensi per il lavoro straordinario, ecc	»	10 000 000
Cap n 208 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc	»	6 000 000
Cap n 211 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc	»	150 000
Cap n 222 — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5 % dei vari tributi erariali, ecc . . .	»	90 000 000
Cap n 223 — Somma dovuta allo Stato per provento dell'I G E da versare, per conto dello Stato stesso, alle Amministrazioni comunali e provinciali ecc.	»	55 000 000
Cap n 224 — Fondo corrispondente al gettito della imposta dei fabbricati, ecc. .	»	10 000 000
Cap. n 227 — Somma da liquidare ai Comuni e alle Provincie per ritenute di imposta comunale, ecc.	»	8 000 000
Cap n 262 — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali, ecc.	»	950 000
Cap n 263 — Somma da corrispondere all'Unione nazionale incremento razza equina	»	6 000 000
Cap n 264 — Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata	»	50 000 000
Cap n 266 — Restituzioni e rimborsi escluse quelle indicate nei precedenti capitoli, ecc.	»	50 000 000
Cap n 270 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.	»	10 000 000
Cap n 273. — Paghe ed altre competenze di carattere generale a favore del personale temporaneamente assunto per l'accertamento della materia imponibile, ecc . .	»	10 000 000

FORESTE RIMBOSCHIMENTI ED ECONOMIA MONTANA

Cap n 285-*bis* — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	14 000 000
Cap n 288 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc	»	500 000
Cap n 289 — Indennità e rimborsi di spese per missioni	»	1 500 000
Cap n 291 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	100 000
Cap n. 308. — Spese di funzionamento degli uffici periferici .		7 000 000
Cap n 312 — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc	»	3 000 000
Cap n 318 — Spese e contributi per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	17 000 000
Cap n 322 — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani .	»	100 000 000
Cap n 323 — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	12 000 000
Cap n 324 — Contributi ad enti vari per i servizi attinenti alla zootecnia, ecc. . .	»	1 900 000

IGIENE E SANITA'

Cap n 328 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc	L	8 000 000
Cap n 330 — Compensi per il lavoro straordinario, ecc	»	1 500 000
Cap n 331 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc	»	1 000 000
Cap n 334 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc . . .	»	50 000

INDUSTRIA E COMMERCIO

Cap n 343 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc	L	16 000 000
Cap. n. 346 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955 numero 37, ecc	»	6 000 000
Cap n 349 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc	»	100 000
Cap n 361 — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc	»	5 000 000
Cap n. 362 — Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, ecc. . .	»	250 000

LAVORI PUBBLICI

Cap n 373 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. . .	L.	60 000 000
Cap. n. 375. — Compensi per il lavoro straordinario, ecc. . .	»	26 000 000
Cap. n. 376. — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc	»	30 000 000
Cap. n. 377 — Indennità e rimborsi di spese per missioni		4 500 000
Cap. n. 379 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . .	»	1 000 000
Cap n 383 *bis* (di nuova istituzione) — Acquisto di pubblicazioni tecniche ed amministrative per uso degli uffici	»	300 000

LAVORO, COOPERAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE

Cap n. 391. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc	L.	29 000 000
Cap n 393 — Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc	L.	2 000 000
Cap n 394. — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc.	»	5 000 000
Cap n 397 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	250 000

PESCA, ATTIVITA' MARINARE E ARTIGIANATO

Cap n. 415 — Indennità e rimborsi di spese per missioni	L	2 500 000
Cap n 427 — Spese, contributi e sussidi per favorire, incoraggiare e promuovere l'artigianato	»	100 000 000

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap n 428 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc	L	50 000 000
Cap n 430 — Compensi per il lavoro straordinario, ecc	»	2 000 000
Cap n 431 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc	»	15 000 000
Cap n 432 — Indennità e rimborsi di spese per missioni	»	2 000 000
Cap n 434 — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . .	»	250 000
Cap n 440 — Compensi speciali in eccedenza, ecc	»	10 000 000
Cap n 441 — Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi Gettoni di presenza, ecc	»	500 000
Cap. n 443 — Trasporti (esclusi quelli di persone) e spese per i concorsi magistrali, ecc.	»	42 000 000
Cap n 445 — Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie	»	58 000 000
Cap n 446 (modificata la denominazione) — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni e missioni compiute dal personale dei Provveditorati agli studi e dal personale addetto alla vigilanza delle scuole e da quello partecipante a convegni didattici e alle Commissioni di esame nelle scuole sussidiarie .	»	5 000 000
Cap n 447 — Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate, ecc .	»	40 000 000
Cap n 460. — Spese per le assicurazioni sociali degli alunni, ecc	»	1.000 000
Cap. n. 476 — Assegni, contributi e sussidi alle accademie, enti ed associazioni aventi finalità artistiche e culturali . .	»	15 000 000
Cap n 478. — Assegnazioni a biblioteche non statali e a biblioteche popolari, ecc. .	»	12 000 000
Cap n 480 — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1.000 000
Cap n 483 — Spese per la manutenzione e la conservazione dei monumenti . .	»	10 000 000

SOLIDARIETA' SOCIALE

Cap n 490 *bis* — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc	L.	3 500 000
Cap n 492 — Compensi per il lavoro straordinario	»	1 000 000
Cap n 493 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc	»	2 800 000
Cap n 494. — Indennità e rimborsi di spese per missioni	»	1 500 000
Cap n 502 — Commissioni, Consigli Comitati e Collegi. Gettoni di presenza, ecc .	»	3 000 000

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Cap n 505 *bis* — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc	L.	5 000 000

Cap. n. 507. — Compensi per il lavoro straordinario . . . . L. 600.000

Cap n 508 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, ecc. . » 3 500 000

Cap. n. 509. — Indennità e rimborsi di spese per missioni . . . . . » 1 000 000

TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Cap. n. 519. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 5 000 000

Cap. n. 521. — Compensi per il lavoro straordinario . . . . . . » 1 500 000

Cap n. 522. — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc. . » 500 000

Cap. n. 525. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc . . » 100 000

Cap. n. 528. — Acquisto di libri, riviste, ecc. . . . » 250 000

Cap. n. 535. — Spese di propaganda e di informazione, ecc. » 15 000 000

Cap. n 536 — Spese per la pubblicità attraverso la stampa, ecc » 2.500 000

Cap. n 538 — Spese di propaganda turistica a mezzo della radio-diffusione, ecc. . » 2.500 000

PARTE STRAORDINARIA

BILANCIO

Cap. n 546 — Fondo destinato per la concessione di mutui, ecc . . . . . L. 2 000 000

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap. n 551 — Spese per le elezioni regionali . . L. 400 000 000

Cap n 553 — Spese per i servizi accessori e di statistica inerenti alle elezioni » 1 000 000

Cap n. 554 — Spese, premi e concorsi per le finalità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7, relative alla stampa, ecc. . » 15 000 000

Cap n 555. — Contributi da stabilirsi anche mediante apposite convenzioni per la diffusione di notizie, ecc » 10 000 000

Cap. n. 557. — Spese per la formazione e per l'espletamento del bando di concorso nazionale per un monumento alla memoria di Vittorio Emanuele Orlando, ecc. . » 2.500 000

Cap. n. 559-*ter*. — Contributi per l'organizzazione di convegni, manifestazioni, ecc. » 15 000 000

Cap. n 836. — Spese per la gestione della Azienda speciale dell'anagrafe bestiame. Articolo 9 (modificata la denominazione) - Spese per il funzionamento delle Commissioni comunali: compensi, indennità e rimborso di spese per missioni e trasporti ai componenti delle commissioni, ai marchiatori ed al personale straordinario (artt 7, 38, 47, 48 e 49 del regolamento approvato con decreto Presidenziale 28 novembre 1952, n 204-A). Emolumenti al personale degli uffici provinciali dell'Anagrafe bestiame (Prefetture). . » 8 600 000

AFFARI ECONOMICI

Cap. n 562. — Contributi a favore di Istituti universitari, ecc. . . . . L. 10 000 000

AGRICOLTURA

Cap. n. 574-*bis* — Spese dirette a concedere contributi agli enti ed istituzioni di cui all'art 1 della legge 30 giugno 1954, n 493, per la lotta contro i parassiti animali e vegetali (art 4 della legge 31 marzo 1958, n. 7) . L. 150 000 000

Cap. n. 584-*bis*. — Contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli, ecc. . . . . . L. 50 000 000

Cap n. 593 *bis* (di nuova istituzione) — Contributo da corrispondere per prodotto ammassato dal Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna (art 3) ultimo comma, della legge regionale 26 luglio 1957, n 43 . . » 18 000 000

Cap n 600 — Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di strumenti tecnici, ecc. . . . . » 2 000 000

Cap n 607. — Spese a pagamento non differito, ecc. . . . . » 400 000.000

Cap n 616-*bis* — Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario (regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509 e regio decreto 13 febbraio 1933, n 215) . . . . » 1 000 000

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Cap n 617. — Contributi a favore di Enti locali, ecc. . . . . L. 100 000 000

Cap n 619 — Contributi in capitale in favore dei Comuni, ecc. . . . . . » 200 000 000

DEMANIO

Cap n 623 — Spese per l'acquisto di automobili ecc. . . . . L. 1 500 000

Cap n. 624. — Spese e contributi per la esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc . . . » 430 000 000

Cap n. 626 — Spese per indennità di esproprio di aree edificabili e di edifici nella città di Palermo, ecc . . » 71 000 000

Cap n 630 — Contributo a pareggio della Azienda speciale della zona industriale di Palermo . . . . » 3 500 000

Saldi spese residue

Cap n 632 *bis* (di nuova istituzione) — Saldo degli impegni riguardanti spese negli anni finanziari anteriori a quello corrente . L 244 537 477

FORESTE, RIMBOSCHIMENTI ED ECONOMIA MONTANA

Cap n 660 — Indennizzo per minori redditi derivanti da occupazione di terreni, ecc. L. 71 000 000

Cap. n 661. — Spese e contributi per la attuazione di rimboschimenti, ecc. . . » 250 000 000

Cap n. 665 — Spese a pagamento non differito relative ad opere di sistemazione idraulico-forestale, ecc . . . . . » 100 000 000

Saldi spese residue

Cap n 670-*bis* (di nuova istituzione) — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . L. 2.488 562

IGIENE E SANITA'

Cap n. 671. — Contributi per provvedere all'accrescimento, al rinnovo od al miglioramento dell'attrezzatura degli enti ospedalieri, ecc. . . . . L. 15 000 000

Cap n 672. — Contributi per provvedere all'esecuzione di opere igieniche di carattere urgente ed indispensabile, ecc . . . » 100 000 000

Cap n 673 — Contributi per provvedere all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura degli Enti ospedalieri, ecc. . . . . » 40 000 000

Cap. n. 676. — Fondo destinato per provvedere alla liquidazione delle rette di spedalità, ecc. . . . . » 175.000 000

Cap n. 677. — Rette di ricovero presso preventori, ecc. . . . . » 50 000.000

Cap n 680. — Sussidi straordinari e contributi per interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, ecc L. 50 000 000

Cap. n 686 — Contributi straordinari per l'ampliamento, ecc. » 50 000 000

INDUSTRIA E COMMERCIO

Cap n. 687-*bis*. — Spese di primo impianto, per i centri sperimentali per l'industria L. 58 000 000

Saldi spese residue

Cap. n. 702-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . L. 728 503

LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 704. — Spese per la costruzione e riparazione di acquedotti, ecc. L. 50 000 000

Cap. n. 705. — Spese e concorso per la esecuzione di opere pubbliche, ecc. » 50 000.000

Cap. n. 706. — Spese per la costruzione e le riparazioni straordinarie di opere pubbliche-edili, ecc. » 150 000 000

Cap. n. 716. — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alle vie urbane, ecc. » 1 200 000 000

Cap. n. 723 (modificata la denominazione). — Spese per la esecuzione di opere di arginamento di corsi d'acqua e di opere stradali nelle zone colpite da alluvioni » 120 000 000

Cap. n. 725-*bis* (di nuova istituzione) — Retribuzione a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione, assistenza e collaudo dei lavori » 50 000 000

Cap n. 725-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la costruzione nei centri pescherecci dei compartimenti marittimi della Sicilia, di case da destinare a pescatori nonchè spese per l'esecuzione di opere per i servizi occorrenti alla attività peschereccia (legge regionale 25 agosto 1958, n. 25) (Spesa ripartita) (prima delle tre rate) » 1 000 000 000

Cap. n. 727. — Spese per la manutenzione di trazzere, ecc. » 100 000.000

LAVORO, COOPERAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE

Cap n. 734 — Contributi, concorsi e sussidi a patronati ed enti, ecc. L. 27 000 000

Cap n. 735. — Contributi, concorsi e sussidi a patronati, ecc. » 7 000 000

Cap. n. 736. — Spese e soccorsi straordinari in favore di lavoratori, ecc. » 30.000 000

Cap n. 737. — Spese e soccorsi straordinari per sovvenire i braccianti, ecc. » 10 000 000

Cap n. 742 — Contributo della Regione a favore del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento di lavoratori disoccupati . » 450 000 000

Cap. n. 743 — Spese e contributi a favore di scuole, ecc » 5 000 000

Cap n 745 — Spese e contributi a favore di enti, ecc » 35 000 000

Cap. n 754 — Spese e contributi per favorire l'attrezzatura di cooperative, ecc » 40 000 000

PESCA, ATTIVITA' MARINARE E ARTIGIANATO

Cap. n 760 — Contributo ad enti, patronati, e comitati giuridicamente costituiti che svolgono attività nel settore della pesca, ecc. L. 30 000 000

Saldi spese residue

Cap n. 764 *bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . L. 456 526

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 774 — Spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo L. 10 000 000

Cap n. 778 — Spese di attrezzature per la refezione scolastica » 4 500 000

Cap n. 779 — Spese per il funzionamento della refezione scolastica » 30 000 000

Saldi spese residue

Cap. n. 783-*ter* (di nuova istituzione) — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . L. 304 165

SOLIDARIETA' SOCIALE

Cap. n. 785-*bis* (di nuova istituzione). — Spese e contributi per l'arredamento di Istituzioni ed Enti di assistenza e beneficienza (art. 1 della legge regionale 21 marzo 1958, n 7 L. 25 000 000

Cap. n. 794. — Fondo per le spese straordinarie, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, ecc » 160 000 000

TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Cap. n. 800-*bis*. — Contributi e concorsi di carattere straordinario per iniziative attinenti alla propaganda, ecc. L. 50 000 000

Cap. n. 800-*ter*. — Contributi per manifestazioni di particolare interesse, ecc. » 3 000 000

Cap. n. 803. — Spese e contributi per manifestazioni di particolare interesse ai fini dell'incremento del turismo, ecc. » 15 000 000

Cap. n. 809. — Contributi e concorsi per incoraggiare e sostenere le arti liriche ecc. » 85 000 000

Cap n. 810. — Contributi e concorsi per incoraggiare e sostenere le arti drammatiche » 95 000 000

Cap. n. 811. — Spese, contributi e concorsi per promuovere, sostenere e sviluppare nel campo dello spettacolo, manifestazioni, ecc. » 7.000.000

Cap. n. 814. — Spese, contributi e concorsi per attività e manifestazioni sportive » 50.000 000

AZIENDE SPECIALI

Demanio

Cap. n. 840. — Spese per la gestione della Azienda speciale della zona industriale di Palermo L. 3 500 000

Totale degli aumenti della spesa L. 9 612 550 232

b) in diminuzione:

PARTE ORDINARIA

BILANCIO

Cap. n. 17. — Compensi per il lavoro straordinario L. 1.330 000

Cap. n. 18. — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, ecc. » 2 850 000

AFFARI ECONOMICI

Cap. n. 71. — Compensi per il lavoro straordinario L. 1.500 000

Cap. n. 72. — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, ecc. » 500 000

AGRICOLTURA

Cap n. 97. — Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi. Gettoni di presenza, ecc. . L. 3 000 000

DEMANIO

Cap n 15? *bis* — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ecc . . . L. 90 000 000

Cap. n 157 — Compensi per il lavoro straordinario . . . » 1 500 000

Cap n 158 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc. . . . . . » 10 000 000

EDILIZIA POPOLARE E SOVVENZIONATA

Cap n 191-*bis* — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc . . . L. 60 000 000

Cap n 193 — Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc . » 2 000 000

Cap n. 194 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc . . . » 19 000 000

FORESTE, RIMBOSCHIMENTI ED ECONOMIA MONTANA

Cap n 303 — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc . . . L 3 000 000

Cap n 327 — Spese e contributi per l'incremento della pesca nelle acque interne . » 7 000 000

IGIENE E SANITA'

Cap n 332. — Indennità e rimborsi di spese per missioni . . . L 1 500 000

LAVORO COOPERAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE

Cap n 401 — Rimborso di spese e missioni ai funzionari, ecc. . . L. 2 500 000

PESCA, ATTIVITA' MARINARE E ARTIGIANATO

Cap n 413 — Compensi per il lavoro straordinario . . . L. 3 ?00 000

Cap n 414 — Indennità regionali previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, numero 37, ecc. . » 1 400 000

PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap n 473 — Paghe, mercedi ed altre competenze, ecc . L. 7 000 000

Cap n 474 — Compenso per il lavoro straordinario, ecc. . » 400 000

Cap n 482 — Scavi, lavori di scavi e sistemazione, ecc . » 15 000 000

SOLIDARIETA' SOCIALE

Cap. n 499 — Spese di liti . . L. 100 000

Cap n 501 — Spese casuali » 100 000

Cap n 504 — Spese per la vigilanza sulle istituzioni ed enti di assistenza » 2 000 000

Cap n 505 — Spese per completare l'arredamento di istituzioni ed enti assistenziali, ecc . . . . » 25 000 000

PARTE STRAORDINARIA

BILANCIO

Cap n 547 *bis*. — Rimborso all'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (ERAS), ecc. L. 350 000 000

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap n 559 *bis* — Spese per l'organizzazione di convegni, ecc . L. 10 000 000

Cap n 836 — Spese per la gestione dell'Azienda speciale dell'anagrafe bestiame.
Art 10. — Somma destinata, ecc. . » 8.600 000

AGRICOLTURA

Cap n 603 — Indennità per espropriazione totale o parziale di fabbricati, ecc. . L. 2 000 000

FORESTE, RIMBOSCHIMENTI ED ECONOMIA MONTANA

Cap n 662 — Contributi per l'attuazione di rimboschimenti volontari, ecc . L. 100 000 000

Cap n 666 — Spese e anticipazioni per la progettazione di cui agli articoli 17 e 18 della legge 25 luglio 1952, n 991 . » 10 000 000

Cap n 668 — Contributi da concedere a termini degli articoli 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n 991 . . . . » 10 000 000

IGIENE E SANITA'

Cap n 682 — Spese e contributi straordinari per la veterinaria, ecc. . . . L. 5 000 000

Cap n 683 — Spese ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, al fine di attuare nell'ambito della Regione la lotta contro le malattie infettive, ecc. . » 35 000 000

INDUSTRIA E COMMERCIO

Cap n 687 — Contributo nelle spese di funzionamento, ecc . . . . L. 58 000 000

LAVORO, COOPERAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE

Cap n 733. — Spese e soccorsi straordinari, ecc . . . . . L. 4 000 000

Cap n 740. — Spese e contributi per il coordinamento, ecc. . . . » 2 000 000

Cap n 741. — Spese e contributi per la qualificazione . . . . » 25 000 000

Cap n 748 — Spese e contributi per promuovere e favorire i raggruppamenti di cooperative, ecc . . . . » 5 000 000

Cap n 749 — Spese e contributi a favore di enti ed istituti ecc. . . . . . . » 4 000 000

Cap n 752 — Spese e contributi per la organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione dei consorzi, ecc . . . . » 10 000 000

Totale delle diminuzioni della spesa L. 899 080 000

Aumento netto della spesa L 8 713 470 ?3?

c) modifiche di denominazione:

PARTE ORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap n 67 — Contributi e premi a pubblicisti e giornalisti per articoli di particolare rilievo per l'autonomia regionale.

LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 383 — Acquisto di riviste e giornali

PARTE STRAORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Cap n 836 — Spese per la gestione dell'Azienda speciale dell'Anagrafe bestiame.

Art 8 — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale (art 2, secondo comma e art 6 secondo comma, del regolamento approvato con decreto Presidenziale 28 novembre 1952, n 204 A).

BIANCO

TABELLA *C*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

CONTO DELLA COMPETENZA

In aumento:

PARTE STRAORDINARIA

Art n 13 — Prelevamento dal fondo di riserva per le nuove e maggiori spese inerenti all'acquisto di terreni, ecc.	L.	173 836 500
Totale dell'aumento dell'entrata	L.	173 836 500

BIANCO

TABELLA *D*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

CONTO DELLA COMPETENZA

in aumento

PARTE STRAORDINARIA

Art n 34 — Acquisto ed espropriazione dei terreni nudi a scopo di rimboschimento, ecc.	L	173 836 500
Totale dell'aumento della spesa	L.	173 836 500

BIANCO

TABELLA *E*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

CONTO DELLA COMPETENZA

in aumento:

AGRICOLTURA

Cap n 4 — Interessi attivi sul conto di cassa	L.	50 000 000
Totale degli aumenti dell'entrata	L.	50 000 000

BIANCO

TABELLA *F*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

CONTO DELLA COMPETENZA

in aumento.

AGRICOLTURA		
Cap n 3 *bis* — Spese per opere irrigue	L	2 500 000 000
FORESTE, RIMBOSCHIMENTI ED ECONOMIA MONTANA		
Cap n 4 — Spese ed opere di rimboschimento	L	500 000 000
LAVORI PUBBLICI		
Cap n. 8 — Spese per la costruzione, la riattivazione e la sistemazione di porti pescherecci	L.	500 000 000
Cap. n. 14-*bis*. — Spese per la viabilità esterna, ecc	»	2 000 000 000
PUBBLICA ISTRUZIONE		
Cap. n 17-*ter*. (di nuova istituzione). — Spese per la istruzione professionale	L.	500 000 000
Totale degli aumenti delle spese	L.	6 000 000 000

BIANCO

ALLEGATO N. 1

Cap n 191 — Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale della zona industriale di Palermo:		
Art 4 — Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione	L.	3 500 000

BIANCO

ALLEGATO N 2

Cap n. 840 — Spese per la gestione della Azienda speciale della zona industriale di Palermo:		
Art 1 — Personale, stipendi, retribuzioni, ed altri assegni, assicurazioni sociali	L.	1.200 000
Art 3 — Spese di ufficio, fitto locali, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche	»	100 000
Art 6 — Spese per accertamenti tecnici, consulenze e pratiche legali	»	2 000 000
Art. 7 — Imposte e sovrimposte, canoni e censi	»	50 000
Art 12 (di nuova istituzione). — Spese casuali	»	150 000

BIANCO

LEGGE 12 maggio 1959, n. 21.

Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria siciliana

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n 28 del 15 maggio 1959*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Art. 2.

L'Ente esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n 104 e dalle altre leggi e regolamenti in vigore.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:
il presidente,
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato esecutivo;
il Collegio sindacale;
il direttore generale.

Art. 4.

Il presidente è nominato, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Egli ha la rappresentanza dell'Ente, sovraintende allo svolgimento di tutta l attività dello stesso e cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Dura in carica tre anni e può essere confermato.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente, nominato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, tra i componenti del Comitato esecutivo.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Esso è presieduto dal presidente dell'Ente ed è composto di sedici consiglieri dei quali:

a) uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale del bilancio;

d) uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale del lavoro e la previdenza sociale;

e) un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

f) uno in rappresentanza dell'Associazione siciliana dei consorzi di bonifica;

g) un rappresentante del personale dell'Ente;

h) cinque eletti tra gli assegnatari dei lotti di riforma agraria con le modalità che saranno stabilite dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste;

i) quattro scelti tra persone particolarmente competenti in materia agraria o economico-sociale.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1) sulle direttive dell'azione dell'Ente;

2) sui bilanci preventivi e consuntivi;

3) sul regolamento organico del personale;

4) sulle operazioni d'importo superiore a 50 milioni di lire;

5) su quant'altro gli venga demandato dalle leggi e dai regolamenti, o sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui ai nn. 1), 2) e 3) sono soggette alla approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

L'approvazione è accordata o negata entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi.

Di ogni convocazione è data contemporanea comunicazione ai sindaci, i quali hanno diritto di assistere alle sedute.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Ente e da quattro consiglieri di amministrazione, dei quali due nominati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste e due eletti dal Consiglio di amministrazione.

Esso delibera sulle operazioni d'importo non superiore a 50 milioni di lire, ed esercita le funzioni che non siano riservate al Consiglio di amministrazione o al presidente.

Art. 9.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente, ad eccezione di quelle che impegnino il bilancio annuale dell'Ente per somma inferiore a lire un milione, sono trasmesse in copia, entro cinque giorni, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

L'Assessore ha facoltà, nei dieci giorni successivi alla ricezione di ciascuna deliberazione, di sospenderne l'esecuzione.

Entro i successivi trenta giorni l'Assessore provvede in via definitiva.

Art. 10.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, nominato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Il Collegio è presieduto da un magistrato della Sezione di controllo della Corte dei conti ed è composto di quattro membri rispettivamente in rappresentanza del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Assessorato del bilancio e dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ed i componenti del Collegio sindacale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio ha l'obbligo di trasmettere trimestralmente all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste una relazione sulla gestione dell'Ente.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Ente è nominato per pubblico concorso, con le modalità stabilite dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Il direttore generale:

a) dirige e cura il buon funzionamento di tutti i servizi, ne coordina l'attività ed è responsabile verso il presidente ed il Consiglio di amministrazione;

b) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto e prepara la relazione annuale della gestione dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

c) formula proposte circa il regolamento del personale, l'assunzione ed il licenziamento dello stesso, la ripartizione dei servizi, la destinazione ed il trasferimento del personale;

d) adotta provvedimenti disciplinari che dal regolamento sono attribuiti alla sua competenza e formula per gli altri proposte al presidente;

e) controfirma i mandati di pagamento e tutte le altre deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Ente o che comunque ne impegnino il patrimonio;

f) ha la firma della corrispondenza e degli atti diversi da quelli indicati nel comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;

g) esercita tutte le altre attribuzioni, che, su proposta del presidente, gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

In caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, il presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la agricoltura e le foreste, può disporre, previa deliberazione della Giunta, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 13.

L'ERAS può essere autorizzato ad estendere in favore dei coltivatori diretti i compiti di assistenza previsti in favore degli assegnatari.

L'Ente inoltre può essere autorizzato a svolgere:

a) assistenza tecnica ai coltivatori diretti per la progettazione ed esecuzione di opere di trasformazione;

b) assistenza alle cooperative ed ai coltivatori diretti nell'acquisto dei terreni per la formazione della proprietà contadina;

c) assistenza tecnica alle cooperative di coltivatori diretti per quanto occorra alla razionale coltivazione dei terreni e per le prime trasformazioni dei prodotti.

Art. 14.

Per sopperire alle esigenze delle attività previste all'articolo precedente è costituito, presso l'Ente, con gestione separata, un fondo di rotazione.

Il fondo è costituito:

1) da un apporto annuo della Regione siciliana, che verrà fissato con la legge di bilancio;

2) dalle sopravvenienze attive, dalla creazione della proprietà contadina e dai terreni delle aziende di proprietà dell'Ente;

3) da ulteriori ed eventuali apporti dello Stato o di altri enti.

Art. 15.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a fissare, con proprio decreto, le norme per la gestione del fondo.

Art. 16.

Nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, le norme di coordinamento con le altre disposizioni concernenti la stessa materia.

Art. 17

Nel termine di sessanta giorni dal proprio insediamento, il Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare lo statuto per il funzionamento dell'Ente ed il regolamento organico del personale

Il regolamento organico deve disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.

Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 18.

Sono devolute all'Ente per la riforma agraria in Sicilia le attribuzioni del Centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia, di cui alla legge 3 luglio 1950 n 51, nonchè quelle della Sezione autonoma ricerche idrogeologiche, di cui al decreto legislativo 26 giugno 1950, n 27, modificato con la legge 18 dicembre 1953, n 70

Il patrimonio del Centro regionale per la meccanizzazione agricola è trasferito all'Ente per la riforma agraria

Sono estese a quest'ultimo, per gli scopi di cui al primo comma, le agevolazioni previste dall'art. 6 della legge 3 luglio 1950, n. 51

Art. 19.

Sono abrogati:

a) la legge 3 luglio 1950, n. 51, salvo quanto stabilito nel precedente articolo,

b) gli articoli 3 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 giugno 1950, n 27, modificato dalla legge 18 dicembre 1953, n. 70,

c) il decreto legislativo 15 ottobre 1954, n 11,

d) le altre disposizioni incompatibili con la presente legge

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1959

MILAZZO

GRAMMATICO — BIANCO

LEGGE 12 maggio 1959, n 22.

Agevolazioni per l'ammasso volontario di mosti e uve da mosto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 28 *del* 15 *maggio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai produttori di uve da mosto che conferiscono l'uva e il mosto all'ammasso volontario presso:

a) consorzi,

b) cantine sociali e loro consorzi o enopoli,

c) cantine sociali gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino

Possono beneficiare dei contributi coloro che hanno conferito i prodotti nella vendemmia del 1958

I contributi non possono superare le lire 350 per ogni ettolitro di vino o mosto ammassato, o ricavato dall'uva conferita, e sono corrisposti ai produttori per tramite dell'ente ammassatore.

Art 2.

E' autorizzata l'assunzione a carico del bilancio regionale delle eventuali passività risultanti dal conto speciale previsto dal primo comma dell'art 11 della legge 22 giugno 1957, n. 34

Art 3.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio in corso la spesa di:

a) lire 175 milioni per le finalità indicate nell'art 1;

b) lire 100 milioni per le finalità indicate nello art 2, da iscriversi nel bilancio della spesa della Regione siciliana, rubrica « Agricoltura ».

Ai predetti oneri si fa fronte mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60 rubrica « Agricoltura ».

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1959

MILAZZO

GRAMMATICO — BIANCO

LEGGE 12 maggio 1959, n. 23.

Autorizzazione di spesa per le finalità delle leggi regionali 10 febbraio 1951, n. 8 e 4 febbraio 1955, n. 11, relative alla istituzione del Fondo di solidarietà alberghiera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n* 28 *del* 15 *maggio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per le finalità delle leggi regionali 10 febbraio 1951 n. 8 e 4 febbraio 1955, n 11, coordinate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, n 8, relative alla istituzione del Fondo di solidarietà alberghiera, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 200 000 000.

Art 2.

Alla maggiore spesa autorizzata con il precedente articolo si fa fronte con le disponibilità del capitolo n 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1959

MILAZZO

MARULLO — BIANCO

LEGGE 12 maggio 1959, n. 24.

Autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, modificata con la legge 15 luglio 1950, n. 62, concernente l'istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 28 *del* 15 *maggio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per le finalità della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, modificata con la legge regionale 15 luglio 1950, n. 62, è autorizzata per l'anno finanziario in corso, la spesa di L. 200.000.000.

Art. 2.

Alla spesa autorizzata col precedente articolo si fa fronte con le disponibilità del cap n. 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 maggio 1959

MILAZZO

ROMANO BATTAGLIA — BIANCO

LEGGE 12 maggio 1959, n 25.

Elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4 della legge 7 ottobre 1950, n. 75, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, ratificato con la legge 14 marzo 1953, n. 17, concernente: « Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n 28 *del* 15 *maggio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, convertito nella legge regionale 14 marzo 1953, n. 17, e elevato per l'anno finanziario 1958 59 di L. 40 000 000.

Art 2.

Alla maggiore spesa autorizzata con il precedente articolo si fa fronte con le disponibilità del capo 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 12 maggio 1959

MILAZZO

BIANCO

LEGGE 12 maggio 1959, n. 26.

Elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge 25 febbraio 1950, n. 10, concernente: « Concessione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana* n. 28 *del* 15 *maggio* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1

L'autorizzazione di spesa di cui all'art 4 del decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n 10, e elevato per l'anno finanziario 1958-59, di L 1 500 000

Art 2

Alla spesa autorizzata con il precedente articolo si fa fronte con le disponibilità del cap 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 maggio 1959

MILAZZO

BIANCO

(5749)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151205) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.

PREZZO L. 300